



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 684

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Indice

1. DDL S. 684 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 684	5
1.2.2. Relazione 684-A	14
1.2.3. Testo approvato 684 (Bozza provvisoria).....	17
1.3. Trattazione in Commissione	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa).....	22
1.3.2.1.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 33(pom.) del 06/06/2023	23
1.3.2.1.2. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42(pom.) del 01/08/2023	27
1.4. Trattazione in consultiva	40
1.4.1. Sedute	41
1.4.2. Resoconti sommari	42
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	43
1.4.2.1.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21(ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023	44
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	47
1.4.2.2.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 87(ant.) del 15/06/2023	48
1.4.2.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102(nott.) del 25/07/2023	55
1.4.2.2.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104(pom.) del 26/07/2023	60
1.4.2.2.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114(pom.) del 05/09/2023	65
1.5. Trattazione in Assemblea	68
1.5.1. Sedute	69
1.5.2. Resoconti stenografici	70
1.5.2.1. Seduta n. 97 del 05/09/2023	71
1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023	107

1. DDL S. 684 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 684

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica*

Iter

6 settembre 2023: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.684

approvato

[C.1387](#)

approvato con modificazioni

[S.684-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [137/25](#) del 17 settembre 2025, GU n. 227 del 30 settembre 2025.

Iniziativa Parlamentare

[Francesca La Marca \(PD-IDP\)](#)

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#), [Michele Fina \(PD-IDP\)](#), [Tatjana Rojc \(PD-IDP\)](#), [Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#), [Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#), [Graziano Delrio \(PD-IDP\)](#), [Francesco Verducci \(PD-IDP\)](#), [Alberto Losacco \(PD-IDP\)](#), [Francesco Giacobbe \(PD-IDP\)](#), [Silvio Franceschelli \(PD-IDP\)](#), [Dario Parrini \(PD-IDP\)](#), [Andrea Martella \(PD-IDP\)](#), [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#), [Filippo Sensi \(PD-IDP\)](#), [Carlo Cottarelli \(PD-IDP\)](#), [Beatrice Lorenzin \(PD-IDP\)](#), [Walter Verini \(PD-IDP\)](#), [Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#), [Antonio Nicita \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 15 maggio 2023)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data **3 maggio 2023**; annunciato nella seduta n. 65 del 4 maggio 2023.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, COSTA RICA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Enrico Borghi \(Az-IV-RE\)**](#) (dato conto della nomina il 6 giugno 2023).

Relatore di maggioranza Sen. [**Enrico Borghi \(Az-IV-RE\)**](#) nominato nella seduta pom. n. 42 del 1 agosto 2023.

(proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 3 agosto 2023; annuncio nella seduta n. 96 del 3 agosto 2023

Facente funzioni Sen. [**Stefania Gabriella Anastasia Craxi \(FI-BP-PPE\)**](#) nella seduta del 5 settembre 2023.

Presentato il testo degli articoli il 3 agosto 2023; annuncio nella seduta n. 96 del 3 agosto 2023

Assegnazione

Assegnato alla [**3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)**](#) in sede referente il 26 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 73 del 30 maggio 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 684

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 684

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA MARCA , ALFIERI , FINA , ROJC , RANDO , CAMUSSO , DELRIO , VERDUCCI , LOSACCO , GIACOBBE , FRANCESCHELLI , PARRINI , MARTELLA , D'ELIA , SENSI , COTTARELLI , LORENZIN , VERINI , ROSSOMANDO e NICITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della visita ufficiale in Italia il 25-26 maggio 2016, il Presidente Solís è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. La visita del Presidente costaricense, a oltre dieci anni di distanza dalla visita in Italia della massima autorità della Repubblica di Costa Rica, ha dimostrato la volontà del Presidente Solís di rilanciare le relazioni e di espandere la cooperazione bilaterale a nuovi settori. Durante la visita del Presidente Solís, che è anche capo dell'Esecutivo, sono stati firmati accordi bilaterali di cooperazione nei settori della giustizia, della lotta ai cambiamenti climatici e dello scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati dell'area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico Accordo nel settore, che era ricompreso nell'ambito dell'Accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato il 24 ottobre 1983 riguardante in particolare, la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

Il rafforzamento della cooperazione bilaterale è favorito dai solidi rapporti commerciali tra Italia e Costa Rica, che sono attestati su livelli più che soddisfacenti in quanto il Costa Rica è risultato il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America (dopo Messico, Panama e Cuba).

L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali.

Analisi dell'articolato dell'Accordo

L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le parti si adoperino per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia così come la diffusione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte.

Gli articoli 2 e 3 riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, universitarie e archivistiche, nonché tra le biblioteche e i musei, quali *partners* dell'Accordo attraverso lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

L'articolo 4 prevede la possibilità di partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi.

L'articolo 5 prevede la possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

L'articolo 6 definisce l'attività di collaborazione nel settore dell'istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.

L'articolo 7 propone l'impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

L'articolo 8 introduce l'offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

L'articolo 12 riguarda l'impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'articolo 13 è volto ad incoraggiare lo cambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

L'articolo 14 favorisce lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo introduce l'impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed Accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

L'articolo 16 è volto a favorire la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

L'articolo 17 prevede l'impegno a facilitare la circolazione e a permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'Accordo.

L'articolo 18 reca l'impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le parti. Le due parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

L'articolo 21 reca l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 240.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI COSTA RICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguitamento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgata a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz



1.2.2. Relazione 684-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 684-A

Relazione Orale

Relatore Enrico Borghi

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 d'iniziativa dei senatori **LA MARCA , ALFIERI , FINA , ROJC , RANDO , CAMUSSO , DELRIO , VERDUCCI , LOSACCO , GIACOBBE , FRANCESCHELLI , PARRINI , MARTELLA , D'ELIA , SENSI , COTTARELLI , LORENZIN , VERINI , ROSSOMANDO e NICITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: Nicita) **sul disegno di legge**

26 luglio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno

degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

- dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori La Marca ed altri

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per l'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 240.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

Identico.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

Identico.

Art. 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. **Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.**

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, **per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 3. *Identico.* occorrenti variazioni di bilancio.

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(*Clausole finanziarie*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

1.2.3. Testo approvato 684 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 684

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori La Marca, Alfieri, Fina, Rojc, Rando, Camusso, Delrio, Verducci, Losacco, Giacobbe, Franceschelli, Parrini, Martella, D'Elia, Sensi, Cottarelli, Lorenzin, Verini, Rossomando e Nicita:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausole finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 33(pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
33^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, relativo alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, ricordando che quest'ultima, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata ad oggi da 58 Paesi, disciplina i rapporti di diritto civile per il trasporto di merci su strada (relativi fra l'altro ai diritti e agli obblighi per le Parti, alle responsabilità e ai reclami di mittenti e vettori), trovando applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione. Il testo convenzionale, che impone obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati, definisce altresì il contenuto della lettera di vettura cartacea (detta anche «lettera di vettura CMR»), accettata come prova di un contratto di trasporto tra un mittente e un vettore, e che costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce.

Al momento dell'entrata in vigore della CMR, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. L'evoluzione tecnologica e la diffusione dell'uso delle comunicazioni elettroniche nei trasporti e nel commercio internazionale hanno portato alla stipula - nel febbraio del 2008 - del Protocollo addizionale alla Convenzione - oggi all'esame della Commissione -, finalizzato a consentire l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, un modo per modernizzare il trasporto internazionale di merci su strada mediante il progressivo superamento dei documenti cartacei. Il Protocollo addizionale, entrato in vigore nel 2011 e sottoscritto ad oggi da 30 Stati, agevola giuridicamente l'uso delle lettere di vettura elettroniche, non modifica le disposizioni sostanziali della CMR ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione stessa al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.

Composto da 16 articoli, il Protocollo, dopo aver fornito un quadro delle definizioni utilizzate (articolo

1) e definito il proprio campo di applicazione (articolo 2), disciplina le modalità di autenticazione della lettera di vettura elettronica (articolo 3) e le condizioni per la sua compilazione (articolo 4). Il testo elenca, quindi, le procedure e le modalità che le Parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti di e-CMR e CMR, prevedendo altresì l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto nella lettera di vettura elettronica e la loro facile verificabilità (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, prevedendo, in particolare, l'obbligo per il vettore - su richiesta del mittente - di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica (articolo 6). Viene altresì prevista la possibilità che il mittente fornisca al vettore taluni documenti richiesti dalla Convenzione per l'adempimento delle formalità doganali sotto forma di comunicazione elettronica nel caso in cui tali documenti esistano in tale forma e se le Parti abbiano concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi.

Gli ulteriori articoli recano le disposizioni relative alle modalità di firma, di ratifica e di adesione da parte degli Stati, nonché di entrata in vigore del Protocollo medesimo, oltre che di denuncia, di abrogazione, di modifica, di riserva e di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative. L'articolo 14, inoltre, prevede la convocazione di una apposita Conferenza diplomatica preposta alla revisione del Protocollo stesso.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando come l'intervento legislativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore [Enrico BORGHI](#) (*Az-IV-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che due disegni di legge di contenuto sostanzialmente identico - l'Atto Senato 2813 e l'Atto Senato 1281 - vennero presentati dal Governo, rispettivamente, nel corso della XVII e della XVIII legislatura e discussi dalla Commissione affari esteri del Senato (il primo nel giugno del 2017, il secondo nell'ottobre del 2019), ma non poterono entrambi vedere completati i rispettivi *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il relatore ricorda altresì che il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di poco più di 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani - quantificabile in quasi 500 persone - sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 21 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia ed il Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami di amicizia già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

L'intesa bilaterale esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle

rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione e della multimedialità applicata, dell'informatica, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia, dei beni culturali -, che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, Roma e San José, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e in 240.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando come l'intervento legislativo in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il vice ministro CIRIELLI, nel ribadire l'importanza dell'Accordo in titolo, auspica, proprio a tale motivo, che la relativa procedura di ratifica venga portata a compimento in maniera spedita da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SU UNA RICHIESTA PROVENIENTE DAL PARLAMENTO DEL LIBANO

Il presidente [MENIA](#) informa che, anche a seguito della missione svolta da una delegazione della Commissione in Libano, nello scorso mese di marzo, l'Ambasciatore d'Italia a Beirut ha comunicato una richiesta, proveniente dal Parlamento libanese, concernente due parlamentari della cosiddetta "nuova opposizione", gli onorevoli Najat e Saliba, che vorrebbero avere contatti con parlamentari italiani, per una interlocuzione informale (anche mediante *video-call* in inglese) su argomenti di attualità che toccano il Libano.

In particolare, per i due deputati, sarebbe importante imbastire una proiezione esterna, come, del resto, hanno già realizzato con altri Parlamenti nazionali, finalizzata ad uno scambio di opinioni politiche. Poiché è stato fatto il tentativo di coinvolgere il Gruppo di amicizia Italia-Libano (che, in realtà, ricomprende anche la Giordania, Israele e la Palestina), dell'UIP, il quale, tuttavia, al momento, non risulta ancora operativo, si prospetta l'opportunità che membri della 3a Commissione, anche in considerazione della pregressa missione svolta, possano essere interessati a questo tipo di

interlocuzione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42(pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023
42^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a), b) e c)* e dell'articolo 16, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n.46. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere *a) b) e c)*, e 2 della legge n. 46 del 2022 di disciplina dell'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della stessa legge n. 46 del 2022, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Il provvedimento è finalizzato a dare parziale ed ulteriore attuazione - dopo l'adozione del decreto legislativo n. 206 del 2022, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti» - alle deleghe legislative recate dalla recente legge n. 46 del 2022, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, la delega - nello specifico - è finalizzata alla abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, alla novellazione del Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022, nonché alle modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022. La funzione generale dell'intervento è, infatti, quella di superare la frammentarietà della vigente disciplina in materia di rappresentanza militare, riconducendola ad un unico *corpus* normativo, modificando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative

a livello nazionale. Ulteriori disposizioni novellano il Codice dell'ordinamento militare, sostituendo in particolare gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-bis recante "Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Composto di 4 articoli, prosegue il relatore, il presente schema di decreto legislativo reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articolo 1), ad ulteriori disposizioni legislative (articolo 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 3) e stabilisce una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Più in dettaglio, l'articolo 1, nel recare modifiche al Codice dell'ordinamento militare, interviene innanzitutto sul libro secondo (relativo ai Beni), disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 286, 287, 294, 296 e 297 in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (comma 1).

Il comma 2 interviene sul libro terzo (relativo all'amministrazione e alla contabilità), disponendo l'adeguamento dell'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il comma 3 reca numerose modifiche al libro quarto del Codice dell'ordinamento militare (dedicato al personale militare): la lettera *a*) integra l'articolo 875, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste; le lettere *b*) e *c*) inseriscono, rispettivamente, gli articoli 904-bis e 913-bis, per disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico introdotte dalla legge, l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale; la lettera *d*) sopprime l'articolo 980 riguardante la mera individuazione dell'articolo del Codice che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare; la lettera *e*), modifica l'articolo 1470 in materia di libertà di riunione, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46; la lettera *f*) integra l'articolo 1475 in materia di limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III (dedicato attualmente agli Organi della Rappresentanza militare) del titolo IX del libro IV e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge; la lettera *g*) sostituisce proprio la rubrica del titolo IX, capo III relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola; la lettera *i*) sostituisce l'articolo 1476 per definire il diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo "assoluto" e di consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in "ausiliaria" espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1. Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia come l'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46, includendo il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa; la lettera *l*) introduce gli articoli 1476-bis, 1476-ter e 1476-quater allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole «del Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite «delle Forze di polizia a ordinamento militare» allo scopo di utilizzare la medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei carabinieri che la Guardia di finanza; la lettera *n*) sostituisce l'articolo 1477, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge in tema di costituzione delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari; la lettera *o*) introduce gli articoli 1477-*bis* e 1477-*ter*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge, rispettivamente in tema di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di cariche direttive; la lettera *p*) inserisce la Sezione III sulle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale all'interno della quale sono state inserite le disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite; la lettera *q*) sostituisce l'articolo 1478 in tema di rappresentatività, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge; la lettera *r*) sostituisce l'articolo 1479 in materia di procedure di contrattazione, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge; la lettera *s*) inserisce gli articoli 1479-*bis* in materia di diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive e 1479-*tersusgli obblighi informativi*, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge; la lettera *u*) sostituisce l'articolo 1480 in tema di svolgimento dell'attività sindacale, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge; la lettera *v*) inserisce gli articoli 1480-*bis*, 1480-*ter* e 1480-*quater*, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge in tema di diritto di assemblea, informazione e finanziamento e trasparenza dei bilanci; la lettera *aa*) sostituisce l'articolo 1481 in materia di giurisdizione che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge; la lettera *bb*) sostituisce l'articolo 1482 al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate al tentativo di conciliazione; la lettera *cc*) inserisce l'articolo 1482-*bis*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge in materia di Commissioni di conciliazione; la lettera *dd*) integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-*bis* relativa al distacco sindacale e del titolo IX, Capo III relativo alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere *c* e *g*) si applichino al personale della Guardia di finanza; le lettere *ee*) e *ff*) dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinquies* (relativo alle disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale) e 2209-*octies* (relativo alle disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare), sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; la lettera *gg*) sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul libro nono del Codice (relativo alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare: la lettera *b*) sostituisce l'articolo 2257 in materia di "durata del mandato degli organi della rappresentanza militare", al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge; la lettera *c*) introduce: l'articolo 2257-*bis* recante "disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari; l'articolo 2257-*ter* recante "disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge, e all'articolo 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

rappresentative a livello nazionale.

In particolare: i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 5 modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 6 reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*, 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46; il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*, e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare giacché contenenti modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie (che - specifica la relazione illustrativa - non è opportuno riassettare) o deleghe al Governo.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il relatore dà, infine, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede se è possibile mettere a disposizione della Commissione una sorta di lista delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legislazione *de jure condendo*.

Il sottosegretario Isabella RAUTI fa presente che, allo stato, non esiste ancora un elenco del genere anche perché, essendo stata messa in campo una delega per l'anno 2024, non è stato possibile definire, in pratica, le associazioni suscettibili di essere considerate "rappresentative".

Soffermandosi brevemente sulle condizioni necessarie per ottenere tale riconoscimento, assicura, tuttavia, il senatore Marton che provvederà a svolgere una verifica delle associazioni cosiddette "in sospeso", ovvero di quelle che potrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, il relatore ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda, infine, che gli emendamenti predisposti sulla scorta del parere della Commissione bilancio non sono oggetto di ulteriori subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è accolto.

Messo in votazione, l'emendamento 3.0.1 è approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 10a Commissione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Composto da 7 articoli, il disegno di legge precisa, innanzitutto, le modalità di istituzione e di durata della Commissione di inchiesta (articolo 1), prevedendo come essa, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, sia finalizzata a svolgere accertamenti sulle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e a valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. La Commissione d'inchiesta, sempre ai sensi dell'articolo 1, è altresì tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta, ammettendo anche relazioni di minoranza.

I successivi articoli del disegno di legge in esame disciplinano la composizione (articolo 2) - quindici senatori e quindici deputati - e i compiti (articolo 3) della Commissione parlamentare d'inchiesta, nonché i poteri e i limiti del suo operato (articolo 4), le modalità di acquisizione di atti e documenti (articolo 5), l'obbligo del segreto per i componenti e il personale addetto (articolo 6), oltre all'organizzazione interna e al suo funzionamento (articolo 7).

Fra i compiti della Commissione d'inchiesta individuati dall'articolo 3, alcuni presentano profili di interesse per la nostra Commissione, fra cui quelli relativi alla verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58° Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (*lettere h ed i*).

Ulteriori aspetti di interesse si rinvengono, fra i compiti che la Commissione d'inchiesta sarà chiamata ad assolvere, in relazione all'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta

dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (*lettera I*) e alla valutazione circa la tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (*lettera aa*). Tenuto conto dell'importanza dei temi trattati, anche al fine di affinare strumenti e metodologie operative utili a fronteggiare una possibile e futura ulteriore pandemia di tale portata e gravità, la relatrice sottopone all'attenzione dei commissari un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione, da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, di una proposta alternativa di parere contrario.

Il senatore MARTON (M5S), nell'illustrare brevemente tale ultima proposta, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo avuto riguardo allo schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista che include una motivazione che va al di là della stretta sfera di competenza della Commissione, nel presupposto che il disegno di legge in esame si prefigge degli obiettivi *ultra vires*, non tenendo, tra l'altro, in minima considerazione la circostanza che la materia sanitaria ricade, come noto, nella competenza delle regioni.

Il senatore BARCAIUOLO (FdI) annuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione sulla bozza di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che, comunque, è pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) dà conto di uno schema di parere non ostantivo, in linea con il contenuto della relazione precedentemente svolta.

Interviene il sottosegretario CIRIELLI, per fornire risposta, attraverso un documento scritto che consegna agli uffici, a un quesito posto dal senatore Delrio nella scorsa seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il presidente Stefania CRAXI pone in votazione la proposta di parere non ostantivo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

Il disegno di legge, composto di 3 articoli, è finalizzato a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46 in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure, nonché a delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga da diciotto a trenta mesi il termine - previsto dall'articolo 9, comma 15, della già richiamata legge n. 46 del 2022 - che delega il governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, al fine di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. La scadenza per esercitare la delega è, di conseguenza, fissata al 27 novembre 2024. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine inizialmente stabilito, in ragione del fatto che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, non sono ancora esistenti e saranno ragionevolmente riconosciute solo nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'*iter* approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività di tali strutture, tenendo peraltro debitamente in conto che lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente complesso. Il nuovo termine per l'esercizio della delega è stato individuato in maniera tale da consentire un margine di tempo sufficiente ad includere eventuali ritardi tecnici e per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'*iter* approvativo delle norme delegate.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, e *h*, della legge n. 119 del 2022, in scadenza il prossimo 28 agosto 2023. L'intervento in esame - come sottolinea la relazione illustrativa - risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il rinnovo della delega legislativa si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in esame devono essere adottati all'esito di un *iter* complesso, che prevede che le disposizioni delegate siano adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede altresì l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati è previsto infine siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*, prevede una proroga, da sedici a ventiquattro mesi, delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre di uno spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili, in via di adozione. La relazione illustrativa sottolinea, infatti, come sia in corso di adozione la nuova direttiva europea in materia di energie rinnovabili (la cosiddetta direttiva "RED III"), che modificherà ulteriormente la cornice giuridica della materia, e come lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stia partecipando attivamente alla revisione del piano "RepowerEU", nell'ambito del quale si è condivisa l'opportunità di stabilire l'obiettivo di giungere al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026.

Il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera *b*, abroga il comma 3 dell'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di semplificare e rendere più efficaci ed efficienti nonché

coordinare i controlli sulle attività economiche. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione è volta a fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla norma in via di abrogazione. Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S), rivolgendosi al Rappresentante del Governo, chiede se la parte del provvedimento in titolo riguardante le energie rinnovabili vada a toccare anche il progetto "Caserme verdi".

Replica, al riguardo, affermativamente il sottosegretario Isabella RAUTI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S) tiene ad informare i commissari circa l'intenzione del proprio Gruppo di richiedere, alla Presidenza del Senato, il conferimento, eventualmente alle Commissioni 3a e 4a, di un affare assegnato sul Memorandum d'intesa, firmato tra Italia e Cina nel marzo del 2019, sulla cosiddetta Via della Seta

La seduta termina alle ore 13.55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46 all'interno del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56);
rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, delle deleghe legislative di cui alle lettere *a), b) e c)* dell'articolo 16, comma 1 della legge 28 aprile 2022, n. 46, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie; considerato che con esse viene recata l'abrogazione delle disposizioni legislative che normano gli istituti della rappresentanza militare, novellando il Codice dell'ordinamento militare con l'inserimento di alcune disposizioni della legge 28 aprile 2022, n. 46 e modificando e integrando le disposizioni contenute in altre leggi e atti aventi forza di legge con le norme della stessa legge n. 46 del 2022, al fine fra l'altro di attribuire le competenze e le funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
preso atto altresì dell'intenzione del Governo di effettuare il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare con una fonte di pari rango;
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
preso atto che tra i compiti dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta figurano, tra gli altri, anche la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano e delle conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché la valutazione della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI E MARTON SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»;

premesso che:

la proposta di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza della 3a Commissione rileva l'articolo 3, relativo ai compiti della Commissione, considerati gli specifici punti riguardanti i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); in particolare, si dispone l'accertamento dei motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione, da parte dell'OMS, di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020;

si stabilisce che la Commissione debba procedere alla verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche - compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 - da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative, con ciò dando quindi per assodato a priori il mancato rispetto; viene disposto, altresì, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo pre-pandemico, esame che però viene reso quasi impossibile dall'esclusione dal piano di inchiesta di tutta la gestione regionale, con grave perdita di elementi conoscitivi da porre a base dell'esame stesso;

si stabilisce di indagare e accettare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e si prevede la verifica della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali, nonché una valutazione del ruolo di EMA sulle autorizzazioni vaccinali. Particolare perplessità sembra generare questa formulazione che sembra voler attribuire ad una commissione parlamentare nazionale un compito valutativo su OMS e EMA, compito francamente esorbitante le funzioni proprie;

valutato che:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una «situazione pandemica». Il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

questo tragico evento, che ha coinvolto decine di paesi in tutti i continenti, ha visto, nel corso di quei mesi drammatici, anche l'accumularsi di una vasta esperienza con ricadute di ordine pratico dal valore incommensurabile che meritano di essere debitamente considerate, invece che limitarsi a circoscrivere il lavoro e l'utilità della Commissione alla sola costruzione di un mero impianto accusatorio;

rilevato che:

tra i compiti della Commissione definiti nell'articolo 3 figurano:

- la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58° Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti

intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere h ed i);
- l'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera l);
- l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali però si cita soltanto l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti
- la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere t ed u) nonché la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera v);
- la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera aa);
- la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione Europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ff);

considerato che:

gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare, pur comprendendo persino soggetti di diritto internazionale quali OMS ed EMA, tuttavia mancano di un elemento di raffronto essenziale. Fanno riferimento esclusivo all'operato del Governo ed illogicamente escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni. Poiché però i soggetti attuatori dell'emergenza sono stati anche i soggetti regionali che sono competenti costituzionalmente in materia, tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale - ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi. Ne deriva l'impossibilità di qualsiasi raffronto con l'operato di altri Stati se non si ricostruisce correttamente quanto avvenuto nella Repubblica italiana a tutti i livelli, nessuno escluso;

proprio l'esperienza pandemica ha posto questioni di assoluto rilievo non solo sui rapporti tra Stati ma anche sul riparto di competenze tra Stato e Regioni: risulta pertanto illogico ed irragionevole privarsi della conoscenza di elementi utili, anzi indispensabili, per ricostruire con piena cognizione le situazioni di fatto in ordine alle quali si intende istituire la Commissione stessa. Privare le Camere della possibilità di raccogliere dati e notizie sugli atti posti in essere dagli attori ai quali la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella materia sulla quale la istituenda Commissione sarà competente, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, e ne lede in radice le prerogative. Il vizio contenuto nella legge istitutiva consentirà peraltro una ricostruzione solo parziale - quando non anche solo di parte - dei fatti accaduti, impedendo in tal modo anche una lettura corretta e completa del quadro delle circostanze nelle quali hanno operato gli attori del livello statale che sono invece nominati dall'Atto Senato in esame. Nel complesso, l'utilizzo parziale e politicamente orientato della legge istitutiva

dell'inchiesta parlamentare non risponde ad esigenze di interesse pubblico, tanto più pressanti quanto più drammatica è stata la vicenda vissuta dagli abitanti di quasi tutti i paesi del mondo durante la pandemia, ma anzi costituisce una occasione mancata ed allo stesso tempo una grave distorsione del prezioso strumento che l'articolo 82 della Costituzione pone a disposizione delle Camere. In questo modo, escludendo dal raggio di azione della Commissione altri soggetti costituzionalmente competenti in materia sanitaria, si svilisce un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale ed impedendo allo stesso organismo che si istituisce di disporre di tutti gli elementi che doverosamente vanno conosciuti ai fini del perseguitamento dei propri compiti istituzionali;

elementi di palese irragionevolezza si rilevano nell'elencazione dei compiti della istituenda Commissione nel testo pervenuto dalla Camera. Si legge infatti che tale Commissione dovrebbe, fra le altre cose, valutare le azioni volte a "prevenire" la diffusione del SARS-CoV-2, dimenticando che si è trattato di un virus sconosciuto che praticamente nessun paese del mondo è riuscito a prevenire *tout court*. Se ne poteva presumibilmente prevenire una maggior diffusione, a giudizio dei presentatori del disegno di legge in esame, ma evidentemente così non è se essi stessi hanno precluso di analizzare l'attività sul territorio di tutti gli altri attori, a cominciare da quelli regionali. In altri punti, a dimostrazione della scarsa chiarezza delle formulazioni che rischia di fuorviare alla radice l'attività della Commissione, si fa riferimento ad "una pandemia influenzale", come se fosse comparabile con la drammatica esperienza che quasi l'intero pianeta ha conosciuto in occasione del Covid. Proprio la mancata chiarezza redazionale della norma si riflette nelle parzialissime citazioni dell'esperienza dell'emergenza internazionale di sanità pubblica per quanto riguarda l'OMS e persino per l'indicazione solo di alcuni paesi - anzi soltanto di uno - tra i produttori di dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, tra i tanti organismi che sul territorio nazionale si sono occupati dell'emergenza, se ne citano solo alcuni, omettendo tutti gli altri, come ad esempio quelli delle Regioni, che sul campo hanno operato con altrettanta incidenza. La citazione solo di determinati soggetti appare, anche in tal caso, palesemente volta ad orientare il raggio di azione dell'indagine, compromettendone in radice la terzietà, in modo del tutto incomprensibile ed anzi tradendo, proprio da parte del legislatore, una sfiducia significativa nella libertà di inchiesta, che apparentemente si vuole in ogni modo vincolare e coartare, come dimostra la reiezione di tutte le proposte che alla Camera miravano a rendere obiettivo e completo il raggio d'azione del nuovo organo parlamentare, onde poter esperire le necessarie verifiche anche con riferimenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali interessate; in più punti la legge istitutiva sembra vincolare le conclusioni della Commissione, indicando, sin dalla terminologia usata, gli esiti finali dell'inchiesta, il che non pare compatibile con la libertà di valutazione che la Commissione, la quale agisce con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, dovrebbe costituzionalmente avere. L'unico passaggio in cui si citano le Regioni è quello in cui, alla lettera *m*), si impone alla Commissione di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, impedendo però di verificare se, come e quando tali indicazioni abbiano avuto riscontro pratico. Il che è illogico e palesemente fuorviante. Allo stesso modo, se appare comprensibile fare riferimento alle strutture e ai centri nazionali, non si vede quale logica possa portare l'inchiesta a non considerare quelli realizzati localmente, spesso da organismi regionali, denotando una marcata ignoranza circa il funzionamento del sistema sanitario nazionale e delle stesse organizzazioni preposte, a tutti i livelli, a fronteggiare le emergenze, come quella Covid che è stata proclamata e riconosciuta a livello internazionale;

tra i compiti specificamente volti ad orientare potenzialmente - e quindi travisare - sul nascere la libera attività dell'organismo che si vuol creare, figura la menzione di "obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali". In relazione a tali aspetti si pretende anzi che la Commissione debba esperire una valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti come se la valutazione ex post sia ragionevolmente comparabile con una valutazione operata durante la drammatica emergenza pandemica. Che la

medesima Commissione possa svolgere valutazione addirittura su ciò che hanno fatto altri Stati e non possa indagare sugli atti e i fatti che hanno avuto luogo nelle proprie Regioni, appare assolutamente incompatibile con qualunque canone di ragionevolezza. Stessa impressione suscita l'espresso riferimento al compito di "verificare e valutare il rispetto dei diritti umani", come se la tutela della vita delle persone, a cominciare dai più fragili, non fosse tra questi; del tutto improprio appare il compito di verificare e valutare la legittimità della "dello strumento della decretazione d'urgenza", tenuto conto che si tratta di atti di rango legislativo che vengono esaminati, anche sotto questo profilo specifico, proprio dalle Camere, per tacere delle altre istituzioni che il nostro ordinamento pone a valido presidio costituzionale rispetto a tali aspetti. Allo stesso modo, valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano da "organismi internazionali" appare un compito esorbitante se letto in comparazione con l'esclusione delle Regioni dall'indagine. Particolare attenzione va posta rispetto all'estensione ad un organo politico del compito, eminentemente tecnico, medico e scientifico, di valutare i "protocolli terapeutici" nonché, al riferimento agli "eventi avversi" e alle "sindromi post-vacciniche" oggetto di denuncia, senza neppure curarsi di specificare di che tipo di denuncia si stia parlando. Parimenti contraddittorio appare l'estromissione dal raggio di azione della Commissione delle Regioni laddove le si attribuisce, allo stesso tempo, un compito di valutare decisioni "della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2". Compito che non solo esorbita quelli che dovrebbe avere una inchiesta parlamentare, limitatamente al territorio nazionale, ma che sembra voler sfociare in un processo improprio, in sede politica, alle autorizzazioni vaccinali avvenute in sede tecnico scientifica a livello internazionale. Più in generale la terminologia utilizzata nell'Atto in esame in più punti appare disallineata con l'ordinamento nelle materie oggetto di inchiesta, con l'esito di rendere prevenuto, conflittuale e contraddittorio il compito stesso che le si intende attribuire, giungendo a porre in dubbio financo la dichiarazione stessa dello stato di emergenza;

nel testo in esame, come ampiamente evidenziato in più sedi, si prevede la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, escludendo, anche in tale ambito, la verifica del rispetto delle normative regionali e le loro modalità attuative. La Commissione di inchiesta in titolo, non prevede tra gli ambiti di indagine il ruolo svolto dalle Regioni nell'adozione di misure di contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza, apparentemente attribuendo solo al Governo compiti sanitari che il Titolo V - almeno finché non sarà modificato su questo punto nel senso auspicabile di maggior coordinamento e coesione nazionale - disciplina in modo del tutto difforme, come anche le relazioni tra Italia, Europa e OMS. Ai fini di una indagine seria e credibile si ritiene imprescindibile, prima di estendere l'inchiesta ad organismi esterni all'Italia, procedere alla verifica del ruolo svolto nella gestione della pandemia da tutti i diversi livelli di governo all'interno dell'Italia, così da fondare l'eventuale estensione dei compiti su dati esaustivi e completi e di poter così esperire tutti i possibili confronti con le altre esperienze internazionali su basi logiche e consapevoli; alla luce di quanto esposto, esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [684](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10,

13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21(ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 10,15.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone (Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;
- l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;
- i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale, ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle

comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguitate dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
 - l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
 - l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; - l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
 - l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria,
- considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:
- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
 - peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione;
 - rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,
- propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La Sottocommissione conviene.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(684) *Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(715) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 87(ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
87^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera b), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-bis, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviatore speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordoni utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2). Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore LIRIS (FdI) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevendendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA \(PD-IDP\)](#), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10^a.

Il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema rilevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR \(LSP-PSd'Az\)](#) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso.".

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2^a e 8^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione

elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore PATUANELLI (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102(nott.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023
102^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente CALANDRINI dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi di replica, riservandosi di poter prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge in esame.

La Commissione prende atto.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Lotito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Gelmetti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la

promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.2 (testo 2), sia con riferimento alla costituzione di un comitato tecnico scientifico per l'elaborazione del bando di concorso, sia con riguardo all'eventuale riconoscimento di premialità, e la compatibilità con l'autorizzazione di spesa prevista al capoverso 2-bis della lettera *a*) del comma 1.

L'emendamento 1.11 dispone l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari di una apposita insegna metallica con relativo diploma, a titolo onorifico senza assegni, attribuibile nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 2004 n. 92, di 172.508 euro per l'anno 2004. Considerato tuttavia che tale autorizzazione di spesa è relativa all'anno 2004, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito all'entità e alla disponibilità di tali risorse in bilancio.

Segnala infine che l'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio in occasione del parere reso sul nuovo testo unificato NT2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sui profili finanziari degli emendamenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostantivo sugli emendamenti in esame.

La proposta di parere messa ai voti risulta approvata all'unanimità.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostantivo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, comma 2, quanto all'estensione, operata al comma 2, dei soggetti ammessi a partecipare ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, rivolta a includere anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni sindacali, oltre alle associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, viene rappresentato che la disposizione ha carattere procedurale e non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che ai predetti componenti non spettano emolumenti, compensi ovvero gettoni di presenza ovvero rimborsi, comunque denominati, a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 3, in relazione alla lettera *e*), si evidenzia che la misura, introducendo un'aliquota minima effettiva di tassazione, è foriera di determinare effetti positivi al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione: una valutazione finanziaria puntuale sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa. In merito alla lettera *f*), viene osservato che una stima della disposizione sarà possibile soltanto in sede di attuazione della delega quando verranno definiti i dettagli dell'intervento prospettato dal principio in esame: viene quindi rammentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione

delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, dovrà essere assicurata ai sensi del successivo articolo 20;

con riguardo all'articolo 4, in merito all'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, viene fatto presente che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nel criterio di delega, atteso che all'atto della istituzione del richiamato Garante nazionale del contribuente viene contestualmente soppresso il Garante del contribuente operante presso ogni Direzione regionale delle entrate e Direzione delle entrate delle province autonome di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

con riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 10, viene rappresentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

con riguardo all'articolo 8, in merito agli aspetti di natura finanziaria viene evidenziato che la neutralità dell'intervento è espressamente prevista dal dettato normativo: pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate; con riguardo all'articolo 9, in relazione alla semplificazione e razionalizzazione delle modalità di liquidazione e tassazione del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società (lett. f), viene evidenziato che dalla disposizione non derivano effetti in termini di aggravamento delle attività di controllo, con particolare riguardo alla correttezza dei criteri di imputazione dell'attività svolta dal soggetto in situazione liquidatoria;

con riguardo all'articolo 17, viene osservato che, in linea generale, le misure di deflazione del contenzioso ivi previste possono determinare effetti finanziari insuscettibili, allo stato, di stima, in quanto, a fronte di minori entrate (derivanti dall'abbattimento delle somme dovute), andrebbero considerate le maggiori entrate conseguenti alla maggiore propensione all'adempimento e alla diminuzione delle liti, oltre alla possibile realizzazione o accelerazione di incassi di difficile recupero in esito al contenzioso. In ogni caso, allo stato, tenuto conto della genericità delle disposizioni, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito: le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno, pertanto, determinanti per stimarne l'impatto finanziario; con riguardo all'articolo 19, viene stimato che dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo avviso conforme alla relatrice.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere alcuni chiarimenti in particolare sull'articolo 3 del provvedimento, nonché su una serie di disposizioni tra cui cita gli articoli 17 nonché gli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento, chiedendo precisazioni alla rappresentante del Governo e alla relatrice rispetto ai contenuti della proposta di parere illustrata. Sottolinea infatti come nel provvedimento in esame non vengano individuati con certezza gli oneri connessi alla riforma prevista dalla delega fiscale, atteso che non si è al momento in grado da parte del Governo di sistemare i suddetti oneri. Evidenzia tuttavia come il profilo della probabile determinazione di nuovi o maggiori oneri connessi al provvedimento risulti un piano da tenere distinto rispetto all'elemento della stima degli oneri stessi. Ne derivano forti criticità in ordine al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, poiché si rinvia del tutto la disamina della stima dei coti connessi alla riforma fiscale. Si sofferma poi sul tema della sostituzione dei garanti regionali con un garante a livello nazionale, punto su cui occorrerebbe

specificare in modo stringente che ciò debba avvenire ad invarianza di spesa. A tale riguardo, aggiunge inoltre considerazioni critiche in ordine alla aleatorietà dei profili di riduzione delle liti e dei contenziosi. Conclude esprimendo quindi forti critiche sull'assenza di stime in relazione all'esame del provvedimento, nonché sulla indeterminatezza attuale rispetto agli effetti che si potrebbero produrre ad esito della riforma fiscale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per esprimere la propria posizione di netta contrarietà rispetto all'impostazione del provvedimento di delega fiscale, che parte da un'idea di fisco nemico dei cittadini, idea del tutto da contrastare. La riforma fa ricadere gli oneri del finanziamento sempre sui medesimi soggetti, tra cui cita i pensionati e i lavoratori dipendenti, mentre si omette del tutto la necessaria lotta all'evasione. Sottolinea il rischio di effetti negativi dell'impostazione del provvedimento in termini di coesione sociale, preannunciando il proprio voto contrario.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene esprimendo la posizione contraria del proprio Gruppo sul provvedimento all'esame. Ne evidenzia in particolare gli aspetti critici connessi all'ambiguità e alla contraddittorietà dei diversi punti del provvedimento, in particolare legati all'iniquità delle misure. Sottolinea infatti come la *flat tax* favorisca il ceto ricco, e non coloro che pagano le imposte, criticando quindi il provvedimento, che favorisce dinamiche di evasione e prefigura la convenienza dell'adesione a meri provvedimenti di condono fiscale. Sottolinea come il progetto di riforma non riduce le tasse sui contribuenti, bensì continua a tassare i fattori di produzione, legati al lavoro e al mondo delle imprese, laddove invece occorrerebbe ridurre la pressione fiscale. La riforma inoltre non interviene in materia di tassazione degli *extra profitti*, dell'economia digitale né in materia di tassazione delle rendite finanziarie, tutti settori sui quali si dovrebbe invece intervenire. Richiama i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica sul provvedimento, soffermandosi sul tema della mancanza di copertura deli interventi previsti, elemento particolarmente critico.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per evidenziare il carattere di delega legislativa del provvedimento all'esame, ben chiarito dalla proposta di parere già illustrata, per cui si rimanda alla puntuale quantificazione con riferimento ai decreti attuativi, che dovranno essere bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia come il provvedimento riprenda un lavoro trasversale tra le parti politiche svolto nella scorsa Legislatura sul tema della riforma fiscale, per cui parte da una ampia base largamente condivisa. Evidenzia peraltro come nell'attuale situazione economica e finanziaria non vi sarebbero margini per una maggiore tassazione sulle rendite finanziarie, attesa la ridotta possibilità di profitti reali, erosi di fatto dell'alta inflazione. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata.

La sottosegretaria *SAVINO*, in ordine ad alcuni dubbi evidenziati nel corso del dibattito, chiarisce che nell'articolo 20, che reca disposizioni finanziarie, si prevede che qualora i decreti-legge attuativi recheranno nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione interna, si provvederà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, individuando quindi le apposite risorse.

Non essendovi altri interventi, Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Si passa quindi all'esame gli emendamenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti

finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1) del capoverso "Art.12-bis", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analogia a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, al fine di acquisire i necessari elementi dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) *Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di aggiornamento della relazione tecnica che viene acquisita e resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.4.2.2.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104(pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
104^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI rileva che, al fine di superare alcune criticità relative al testo in esame, è necessario riformulare con apposite condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alcune disposizioni del testo di cui dà lettura, depositando una nota del Governo che viene altresì resa disponibile.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle condizioni prospettate dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 2:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" fino a: "Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP);"

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" con le seguenti: "paritarie", e sopprimere le parole: "di primo grado", ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: "regolamento di cui al comma 5," con le seguenti: "decreto di cui al comma 5";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; sostituire le parole: "per la partecipazione" con le seguenti: "le modalità di partecipazione" e sostituire le parole: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" con le seguenti: "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una

sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volleyball*, il *baskin* e il *rafroball*."

d) al comma 6, sopprimere le parole: "di primo grado";

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: "di primo grado", e al comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5"; all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: "di primo grado" e al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità";

- all'articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." con le seguenti: "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.;"

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.;"

- all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" con le seguenti: "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) al comma 5, dopo le parole: "assicurano la partecipazione", inserire le seguenti: ", su base volontaria," e sostituire le parole: "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" con le seguenti: "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure";

- dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(*Misure di prevenzione sanitaria*)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;

- sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(*Disposizioni transitorie e finanziarie*)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.".

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 12, andrebbe indicata l'entità dell'anticipazione finanziaria e la sua effettiva disponibilità presso la CSEA, nonché assicurata la sua restituzione nel corso del presente anno, atteso che altrimenti si registrerebbero effetti sui saldi, poiché la CSEA rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni. Riguardo l'articolo 4, comma 2-bis, aggiunto in prima lettura, andrebbe confermato che la facoltà ivi prevista, su istanza motivata degli interessati, di portare a termine i procedimenti possa essere attuata dalle Amministrazioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Relativamente l'articolo 6, comma 3, circa i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbe confermata la stima degli effetti ipotizzati sui saldi di finanza pubblica che risultano concentrati sul solo 2023. Peraltro l'ultimo periodo del comma 3 prevede che le somme attribuite e non assegnate restino nelle disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi. Circostanza, quest'ultima, di cui andrebbe confermata la coerenza con l'impatto della spesa interamente scontato nel 2023. In riferimento all'articolo 10 andrebbe confermata l'assenza di effetti negativi sulle entrate fiscali considerato che l'esenzione disposta in forma espressa assume carattere più rigido rispetto alle situazioni di fatto iscritte nei tendenziali di spesa. Circa l'articolo 12 andrebbe confermato che le domande riferite all'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale relative agli indennizzi alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022 non rechino richieste di importo superiore a quelle rimodulate dal provvedimento. Riguardo l'articolo 18 in merito all'estensione dell'ambito territoriale delle zone marchigiane colpite dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e oggetto degli interventi di protezione civile già finanziati a legislazione vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita una quantificazione degli interventi necessari per i nuovi territori citati dalla RT e chiarito se le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato risultano idonee con riguardo al maggior ambito territoriale di intervento. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 4-ter, occorre valutare se l'utilizzo della quota libera dell'avanzo non possa pregiudicare le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Relativamente all'articolo 20-ter, comma 10, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo Unico Giustizia e del Fondo per esigenze indifferibili, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 20-septies, alla luce della clausola invarianza, andrebbe assicurato che i comuni dispongano di risorse

adeguate, considerato che dell'elenco di cui all'allegato 1 fanno parte anche molti piccoli comuni. Inoltre, posto che il comma 6 prevede la dematerializzazione delle procedure, con l'utilizzo di piattaforme informatiche, andrebbero chiariti i relativi oneri e le risorse che verranno utilizzate per realizzare tali strutture informatiche. Per l'articolo 21, commi 1 e 2, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, andrebbe chiarito se tali vendite "straordinarie", potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio anche per gli anni successivi al 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni al verificarsi di inderogabili esigenze operative tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio. Relativamente all'articolo 22, comma 3, lettera b), posto che ivi provvede a compensare parte degli oneri alla corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, andrebbe confermato che l'autorizzazione ivi richiamata, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, rechi le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevista dalla normativa vigente per il 2023.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare al più presto l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analogia a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NICITA (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.»".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere del relatore. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114(pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023**
114^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(684-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 26 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostantivo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4.

Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5.

In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1.

Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1.

Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2.

Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1.

Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le

risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile alla Commissione.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riepiloga gli elementi istruttori già illustrati precedentemente relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

La sottosegretaria ALBANO in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1, esprime sulla proposta 1.11 parere contrario sulle lettere *b*) e *c*), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica; sulla proposta 1.37, esprime parere contrario in quanto tale formulazione è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 1.38, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; sulla proposta 1.39, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento che, non chiaro nella sua portata applicativa, determina incertezza in particolare circa l'assegnazione delle risorse, quali tributi e compartecipazioni, che sono correlate "al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno" con possibili riflessi finanziari. Sulle proposte 1.63, 1.64 e 1.65, esprime parere contrario all'ulteriore corso delle stesse in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura; sulla proposta 1.74, esprime parere contrario, rilevando che l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica; sugli emendamenti 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.90 e 1.91, esprime parere contrario in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti. Sulla proposta 1.78, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento prevede di aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 1 del provvedimento in esame, con l'istituzione di un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i LEP, rilevando criticità nella formulazione, atteso che il Fondo non è quantificato e non ne è specificata la durata; pertanto, la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica. In particolare, in merito alla lettera *a*), il parere è contrario poiché il rinvio annuale alla legge di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire si pone in contrasto con il principio del contestuale allineamento temporale tra oneri e copertura finanziaria, previsto dalla vigente normativa contabile; in relazione alla lettera *b*), esprime altresì parere contrario, atteso che si prevede l'istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per il quale non vengono indicati la dotazione, l'annualità e la copertura finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE), alla luce dei pareri espressi dal Governo, chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che non vi siano osservazioni sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, sulle quali il parere del Governo è da intendersi non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver verificato il parere su tali proposte, conferma che sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, segnalate dal relatore, non vi sono osservazioni da parte del Governo, per cui ribadisce il parere non ostativo su tali proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere formulata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere b) e c), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57021

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 97 del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

97a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 98 e 99 del 6 e 12 settembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-Cl-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, voglio intanto aprire la seduta dandovi un caloroso saluto di buon rientro dopo le - meritate, mi auguro - vacanze.

Sulla scomparsa di Nicola Conte e Francesco Alberoni

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro sul monte Mangart e a Brandizzo

Sulla donne vittime di femminicidio nel mese di agosto

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Nel mese di agosto, purtroppo, abbiamo avuto anche dei lutti e non ho la pretesa di esaurire un elenco che sarebbe più lungo. Voglio comunque ricordare che venerdì 4 agosto è mancato Nicola Conte, papà di Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle. A lui e al Gruppo rivolgo le condoglianze a nome del Senato.

Il 14 agosto è morto, all'età di novantatré anni, il professor Francesco Alberoni, grande sociologo e scrittore. Il Gruppo Fratelli d'Italia mi ha chiesto di ricordarlo la prossima settimana, ma voglio comunque, in apertura, farlo oggi.

Giovedì 17 e giovedì 31 agosto ci sono stati due gravi incidenti sul lavoro. Il 17 agosto, sulle Alpi

Giulie, sono mancati due agenti della Guardia di finanza durante un addestramento.

Come sapete, giovedì 31 agosto, a Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, cinque operai, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, hanno perso la vita in un drammatico incidente.

Per tutti loro, ma anche per le altre sei donne uccise in episodi di femminicidio nel solo mese di agosto, Iris Setti, Maria Costantini, Celine Frei Matzohl, Anna Scala, Vera Schiopu, Francesca Renata Marasco e, ieri, Rossella Nappini, credo che sia sentito, da parte di tutto il Senato, rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.*) (*Applausi*).

Il sottosegretario Tripodi si è associato, a nome del Governo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 agosto 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del turismo, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

«Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» (854), che è stato già presentato alla Camera dei deputati lo scorso 10 agosto.

Comunico altresì che in data 31 agosto è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico» (856).

Voglio sottolineare con piacere che, benché oggi non siano previste votazioni, c'è un'alta presenza di senatori e di questo vi ringrazio.

Discussione del disegno di legge:

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Relazione orale) (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 694.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MIELI, relatrice. Signor Presidente, la ringrazio. Auguro a lei, a tutti i senatori e al Governo un buon rientro e buon lavoro.

L'Assemblea è chiamata ed esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel novembre 2020.

L'Accordo oggi al nostro esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale, al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

L'Intesa bilaterale promuove, sviluppa e rafforza la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue forme e del terrorismo, individuando le autorità competenti responsabili della sua attuazione.

L'Accordo indica inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà: il contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità

fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, nonché di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *online*, i reati economici e finanziari e il terrorismo.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia si intende evidentemente creare le condizioni per una maggiore cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi e intensificarle.

È fondamentale prevenire e contrastare le attività di criminalità organizzata transnazionale in un'area strategica per gli interessi del nostro Paese come quella del Kosovo e dei Balcani in generale.

Per queste ragioni, con tale Accordo l'Italia dimostra ancora una volta di voler intensificare le proprie collaborazioni e attività per una maggiore stabilità dei Balcani che - è importante ricordarlo - fanno parte di quel Mediterraneo allargato che è una priorità imperativa della nostra politica estera e di difesa.

L'Accordo è volto non solo al contrasto della criminalità organizzata, ma anche delle attività del terrorismo internazionale che purtroppo è riuscito ad infiltrarsi in Paesi del nostro vicinato. Nonostante un'attenzione centrata sul fronte Est, è necessario non sottovalutare questa costante minaccia che il terrorismo, in particolare di natura jihadista, può arrecare alla sicurezza nazionale nostra e dei *partner* europei.

Proprio su questo, Presidente, intendo soffermarmi brevemente; io rappresento il Friuli-Venezia Giulia, un territorio di confine che purtroppo in questo periodo è terra di arrivo di migranti provenienti proprio dalla cosiddetta rotta balcanica e che quindi è messo a dura prova dal costante aumento dei flussi migratori che percorrono i Balcani fino ad arrivare ai confini nord-orientali del nostro Paese, raggiungendo poi le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. Ecco che quindi c'è la possibilità che tra questi migranti vi siano anche criminali, soggetti pericolosi e terroristi internazionali che si infiltrano con lo scopo di arrivare sul suolo italiano ed europeo, intensificando così quella rete criminale ed eversiva che mette a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Per queste ragioni, ben vengano accordi come quello tra l'Italia e il Kosovo e anche altri Paesi dei Balcani per intensificare le operazioni di polizia *in loco*. Vorrei altresì sottolineare in maniera importante la necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione europea con i pattugliamenti congiunti e i confini nazionali terrestri, come ripetiamo da tempo, anche attraverso l'uso dei nostri militari e dell'Esercito.

Quella migratoria è evidentemente una questione di sicurezza nazionale e non possiamo più piegarci alla volontà delle ONG, delle reti di criminali, organizzazioni terroristiche o altri attori statuali ostili, su una tematica così importante ed estremamente sensibile per il nostro Paese. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,46)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, noi guardiamo con favore alla sottoscrizione di un accordo di questo tipo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo, indipendente dal 2008, nonostante non sia riconosciuta da tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

È un provvedimento strategicamente importante anche perché va a chiudere un accordo di cooperazione su temi importanti, quale ad esempio il contrasto al crimine in varie sue forme e declinazioni, ampliando di molto la cooperazione nella lotta alla criminalità, che evidentemente, soprattutto quando proviene anche da zone come i Balcani, teatro e scenario complicato e particolare anche per ciò che sta avvenendo da un punto di vista geopolitico, può fomentare una maggiore natura criminale al proprio interno. Si tratta di un accordo alla pari tra l'Italia e Kosovo per poter arginare al meglio la criminalità.

Richiamo poi quanto illustrato dalla relatrice rispetto agli articoli dell'accordo e del disegno di legge che lo ratifica. Credo che la ratifica di questo Trattato rappresenti un ulteriore passo in avanti che compiamo nella lotta alla criminalità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPAGNOLLI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la ratifica del Protocollo emendativo, risalente al settembre 2021, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008.

L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva tra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive, allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia. È evidente a tutti che si tratta di un settore in continua evoluzione tecnologica, per cui un accordo del 2008 è evidentemente da considerarsi "vecchio".

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la validità dell'Accordo prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la ratifica del Protocollo emendativo che a breve ci accingeremo a votare ha lo scopo di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, aggiornando l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per intervenuta necessità di modificare l'assetto delle frequenze radiotelevisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G.

In tale contesto, l'analisi tecnico-normativa sottolinea che il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto a San Marino dall'Accordo attuale, dovrà essere dismesso per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G. Il Protocollo impegna quindi l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

L'Accordo di collaborazione ha consentito una pacifica convivenza sin dalla sua originaria conclusione, nel 1987, del servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate e costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio

pubblico RAI e la San Marino RTV.

Il Protocollo, oltre a estendere al 2026 la vigenza dell'Accordo, prevede anche alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni canali televisivi e ai canali digitali radiofonici, a fronte dell'impegno italiano alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale. Aggiungo che il provvedimento in oggetto nasce da un'iniziativa legislativa assunta dalla Lega attraverso una proposta di legge presentata dall'onorevole Formentini, che ringrazio, avente ad oggetto lo stesso contenuto, che venne approvata la scorsa legislatura, nel corso della seduta del 22 marzo 2022, dalla Commissione affari esteri della Camera. Tale iniziativa è stata assorbita dall'attuale atto che ci accingiamo a votare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Illustra Presidente, Governo, colleghi senatori, oggi trattiamo la ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli. L'articolo 1, denominato «Autorizzazione alla ratifica», prevede la dismissione del canale 51 per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G e il relativo impegno del nostro Paese a facilitare le conclusioni di un accordo tra lo Stato di San Marino e l'operatore nazionale italiano, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

L'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione del protocollo stesso.

L'articolo 3 stabilisce il contributo economico che lo Stato italiano si impegna a versare annualmente allo Stato sammarinese: 4,53 milioni di euro per l'anno 2023, 4,581 milioni di euro per l'anno 2024, 4,648 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Di contro, lo Stato di San Marino rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e canali digitali radiofonici.

L'Italia quindi si impegna alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della RTV San Marino e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È un accordo importante, che ristabilisce i rapporti tra l'Italia e San Marino in questo settore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(684) LA MARCA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 16,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 684.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, f. f. relatrice. Signor Presidente, sostituisco il relatore, senatore Enrico Borghi, che oggi è assente.

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare e intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. L'intesa bilaterale esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione

delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Le parti possono inoltre chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo e delle attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi, nonché il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e documentazioni sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nel settore editoriale, nella musica, nel cinema, nelle arti visive e nell'ambito radiotelevisivo, nonché a impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte. Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù, dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

La promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nei campi delle tecnologie, dell'informazione e della multimedialità applicata all'informatica, alla biomedica e ai beni culturali, consentirà la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche nei due Paesi.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo istituisce un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. Anche su questo vi è la dimostrazione cristallina di come l'attività diplomatica italiana agisca a 360 gradi e sia rivolta non solo al nostro vicinato, ma anche ad altre aree chiave per la difesa dei territori nazionali, interessati come l'America centrale.

I settori in cui eccelliamo, come quello culturale, scientifico e tecnologico, ci permettono di continuare un'azione di accrescimento del nostro *soft power* e di mantenere buone relazioni bilaterali con Paesi quali la Costa Rica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Marca. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, questo disegno di legge a mia prima firma ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato a Roma il 27 maggio 2016 fra il Governo italiano e il Governo della Costa Rica.

Le relazioni bilaterali fra questi due Paesi sono solide, cordiali e improntate a un fiducioso rapporto di grande amicizia e collaborazione. Il loro ottimo andamento è confermato anche dalla piena collaborazione soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al consiglio di sicurezza dell'ONU, cinque anni fa.

Inoltre, tali relazioni sono favorite dai solidi rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è infatti il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America, dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015 (l'anno prima della firma) ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati di quell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore, perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica, firmato il 24 ottobre 1983, che riguardava principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

L'Accordo, Presidente, si compone di 21 articoli. Fra essi, alcuni sono di fondamentale importanza per rinsaldare ancor di più i rapporti fra i due Paesi. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle

rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'articolo 4 prevede la possibilità, per le parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio. L'articolo 19 affida a una commissione mista lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo. Infine, l'articolo 21 disciplina la durata, che è illimitata, e le modalità di modifica dell'Accordo.

Signor Presidente, la Costa Rica è uno dei Paesi che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, perché è della mia ripartizione, della mia circoscrizione elettorale. Alcuni mesi fa ho avuto il grande piacere di visitarlo e di conoscere personalmente molti membri della comunità italiana, storica e operosa, che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese.

Nei miei contatti diretti con la collettività italiana in Costa Rica ho appunto potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, non soltanto dagli oltre 6.000 cittadini italiani che vivono in quel Paese, ma anche per i costaricani che vivono in Italia e per tutte le istituzioni culturali e scientifiche, dalle università agli istituti di ricerca medica e scientifica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, quest'Accordo complessivo con la Repubblica del Costa Rica, che, com'è stato giustamente detto in alcuni degli interventi precedenti, è una delle democrazie più stabili del Centro America e addirittura complessivamente dell'America Latina, coinvolge Italia e Costa Rica in una innumerevole serie di settori (culturali, scientifici, accademici, museali e archivistici).

Ovviamente, questo tipo di accordo può portare non solo alla diffusione degli scambi interculturali, che sono di per sé sicuramente da incoraggiare, ma anche, da un punto di vista geopolitico, a un protagonismo dell'Italia. Penso all'articolo che prevede la possibilità di istituire scuole italiane in Costa Rica, che credo vada nella giusta direzione per dare sponda e margine alla diffusione della nostra cultura. Pertanto, è evidente che non possiamo che guardare con favore a questo tipo di iniziativa.

Le altre innumerevoli materie enunciate e declinate nei 21 articoli di questo Accordo sono già state citate dagli interventi precedenti, quindi non torno a ripeterle. Comunque, in quest'ottica, per i prossimi quattro o cinque anni, con una spesa oggettivamente irrisoria (parliamo di circa 200.000 euro di costo complessivo per lo Stato italiano), cercheremo di lanciare un ponte verso il Centro America, attraverso la Nazione forse più rappresentativa della stabilità e anche della potenzialità dei rapporti con l'Italia. Speriamo che questo ponte venga percorso, per portare più Italia nel mondo e anche per conoscere una parte sana dell'America Centrale e Latina.

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 6 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

Comunico, inoltre, che, al termine delle votazioni, il Presidente del Senato ha convocato la Conferenza dei Capigruppo alle ore 11,30.

La seduta è tolta (*ore 17,08*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 2 agosto 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) (*Doc. XXIV, n. 8*).

Il predetto documento è inviato al Ministro della cultura.

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 2 agosto 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming* (*Doc. XXIV, n. 9*).

Il predetto documento è inviato al Ministro della cultura.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 agosto 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, il senatore Filippo Sensi in sostituzione della senatrice Annamaria Furlan, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Marrocco Patrizia, Cappellacci Ugo, D'Attis Mauro, Barelli Paolo, Battilocchio Alessandro, Battistoni Francesco, Benigni Stefano, Bergamini Deborah, Casasco Maurizio, Dalla Chiesa Rita, De Palma Vito, Gatta Giandiego, Mazzetti Erica, Mule' Giorgio, Patriarca Annarita, Pittalis Pietro, Rossello Cristina, Russo Paolo Emilio, Saccani Jotti Gloria, Sorte Alessandro, Tassinari Rosaria, Tenerini Chiara, Tosi Flavio

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (851)

(presentato in data 04/08/2023)

C.249 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rossomando Anna, Fina Michele, Malpezzi Simona Flavia, Martella Andrea, Verini Walter, D'Elia Cecilia

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo (852)

(presentato in data 04/08/2023);

senatori Murelli Elena, Liris Guido Quintino, Lorenzin Beatrice, Occhiuto Mario, Sbrollini Daniela, Pirro Elisa, De Poli Antonio, Musolino Dafne, Garavaglia Massimo, Cantu' Maria Cristina, Testor Elena, Salvitti Giorgio

Disposizioni volte alla partecipazione delle associazioni dei malati e delle organizzazioni di cittadini nell'ambito della tutela della salute all'interno dei principali tavoli decisionali (853)

(presentato in data 10/08/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'interno

Ministro del turismo

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)

(presentato in data 11/08/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (855)

(presentato in data 11/08/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (856)

(presentato in data 31/08/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (857)

(presentato in data 04/09/2023);

senatori De Poli Antonio, Nastri Gaetano, Biancofiore Michaela, Salvitti Giorgio, Ronzulli Licia, Speranzon Raffaele, De Carlo Luca, Liris Guido Quintino, Tubetti Francesca, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Russo Raoul, Malan Lucio, Petrenga Giovanna, Stefani Erika, Paroli Adriano, Occhiuto Mario, Paganella Andrea, Floridia Barbara, Patuanelli Stefano, Balboni Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Verducci Francesco, De Cristofaro Peppe, Zanettin Pierantonio, Sbrollini Daniela, Barachini Alberto, Murelli Elena, Potenti Manfredi, Borghesi Stefano, Calandrini Nicola, Lotito Claudio, Boccia Francesco

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco (858)

(presentato in data 11/08/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 04/09/2023);

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (856)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Comitato per la legislazione (assegnato in data 04/09/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/08/2023 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Romeo Massimiliano "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (403)
(presentato in data 12/12/2022).

In data 04/08/2023 la 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (571)

(presentato in data 03/03/2023) con proposta di assorbimento del disegno di legge del sen. Cataldi Roberto ed altri "Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese" (607)
(presentato in data 21/03/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 1° agosto 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final), approvato, nella seduta del 26 luglio 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 12) (Atto n. 250).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 1° agosto 2023, concernente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicare il diritto UE per un'Europa dei risultati (COM (2022) 518 final)) (*Doc. XVIII*, n. 8).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 252).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 agosto 2023 - alla 3^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 7 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla

circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 agosto 2023 - alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 9^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 1° agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard minimi* per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento (n. 59).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 1° agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 60).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (n. 63).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della cultura, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 65).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della cultura, con lettera del 4 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 66);

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (n. 67).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera dell'8 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23 - lo schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 68).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1^a e 10^a e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 9^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione.

Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2^a e 9^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e degli articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 9^a e 10^a, e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente. La 4^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 10, 11, 21 e 23 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Andrea De Pasquale, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero della cultura;
- alla dottoressa Susanna La Cecilia, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Anna Paola Sabatini, dirigente di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- all'ingegnere Fausto Fedele, dirigente di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Francesco Paolo Schiavo, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- alla dottoressa Aline Pennisi, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Donatella D'Amico, dirigente scolastico, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 agosto 2023 e 21 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti la revoca dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Paolo Schiavo, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste;

- al dottor Fiorenzo Sirianni, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - completa di allegati - sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 248).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta dalla Cassa delle Ammende nell'anno 2022 (Atto n. 249).

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2022, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana (LNI), dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) e della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati i rispettivi bilanci di previsione 2023 e bilanci consuntivi 2022.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente. (Atto n. 251).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2022 e al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CIII*, n. 1).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 28 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione relativa all'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale per l'anno 2022 (*Doc. CLVI*, n. 1).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 1).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 8 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. LXXVI*, n. 1).

Con lettere in data 28 luglio, 10 e 17 agosto 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Albi (Catanzaro), Lozza (Varese), Torricella del Pizzo (Cremona).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina del dottor Fiorenzo Sirianni a Capo del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per la durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2023.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Italo Cucci a Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria (n. 17);

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 13).

Nello scorso mese di agosto 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità stessa, aggiornata al 30 aprile 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLVII*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 21 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione - predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXXVIII*, n. 1).

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmissione di documenti. Deferimento

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera in data 16 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXCI*, n. 2).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 8 agosto 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Casa Buonarroti, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 118);

della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Fondazione CISAM) per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 119);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 120);

delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 121*);

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 122*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 12/2023 del 7 agosto 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale su "Le funzioni di audit di primo livello sulla gestione svolta presso le Amministrazioni Centrali e Regionali con riferimento ai programmi finanziati o cofinanziati nell'ambito della Politica Agricola UE: collocazione istituzionale della funzione, dotazione di risorse, metodologie, risultati".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 253).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 13/2023 del 20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale sul "Ricorso all'assistenza tecnica nella gestione e controllo dei progetti a valere sui fondi europei".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 254).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2023, ha inviato la deliberazione n. 9/2023 del 26 giugno 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale sul Programma "INTERREG V-A- Italia-Malta" 2014-2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 255).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 12/SEZAUT/2023/FRG - sulla gestione finanziaria degli enti locali, per gli esercizi dal 2020 al 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. XLVI, n. 1*).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 13/SEZAUT/2023/FRG - sulla gestione finanziaria delle regioni, per gli esercizi 2019-2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. XLVII, n. 1*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 11 agosto 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023) 222 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto

settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 agosto 2023.

Interrogazioni

BIZZOTTO, CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il granchio reale blu è un crostaceo autoctono della costa orientale degli Stati Uniti; la sua presenza oggi è rilevata in diversi Paesi fra cui l'Italia, dove sono state registrate le prime segnalazioni nella Sacca di Goro, già nel 2007, e Sacca Scardovari nel 2008;

gli esemplari hanno dimensioni notevoli, potendo raggiungere la larghezza del solo carapace di 23 cm; non avendo antagonisti naturali gli stessi stanno interferendo in maniera determinante con gli equilibri delle popolazioni ittiche autoctone;

l'aumento della temperatura dell'acqua marina sta facilitando il proliferare incontrollato di questa specie, che preoccupa soprattutto i pescatori di Porto Tolle, Rosolina e Chioggia;

il consorzio di cooperative dei pescatori del Polesine denuncia una vera e propria situazione di emergenza, che vede in questa specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei allevati, una grande minaccia per la prosecuzione delle attività di venericoltura, acquacoltura e molluschicoltura, oltre che per il mantenimento della biodiversità locale;

attualmente nella laguna del Canarin vi è un'assenza totale di novellame e la predazione delle vongole veraci adulte risulta di oltre l'ottanta per cento; nella Sacca di Scardovari, zona sud-ovest, la semina è stata completamente distrutta, con un'altissima percentuale di predazione sulle vongole mature; la presenza del granchio blu è stata inoltre rilevata nelle acque di Chioggia e nella laguna di Venezia e in diverse altre parti dell'Adriatico e in Liguria;

il numero dei granchi raccolti per unità di superficie è impressionante e l'evoluzione della situazione, vista la stagione estiva, non potrà che peggiorare, compromettendo il futuro di tutta l'economia Basso Polesana;

la grandissima preoccupazione è rivolta in particolare all'occupazione; sono circa 1.500 gli addetti impiegati nella venericoltura nel Polesine, i quali nei prossimi mesi dovranno affrontare una crisi senza precedenti, con un alto rischio di perdita del lavoro, e con prospettive future assolutamente incerte,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per contenere il fenomeno e ristorare gli operatori dei danni provocati dal granchio blu e, alla luce dell'ormai massiccia presenza della specie nelle lagune, e in generale nei mari italiani, se non ritenga di adottare una strategia di più ampio respiro per il contenimento della popolazione del granchio, a tutela delle imprese e dell'occupazione.

(3-00651)

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, non solo in termini meteorologici estremi, ma anche in riferimento alla perdita di produttività di alcuni compatti strategici nazionali, come l'agricolo, che, fortemente esposto a continue calamità, registra perdite nei settori più caratterizzanti, ortofrutticolo, vitivinicolo e agrumicolo;

nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria, nell'area ionica reggina, il manifestarsi di fenomeni estremi di siccità e ondate di calore, è causa della desertificazione agricola della zona, con ricadute importanti sull'economia del territorio e sull'occupazione;

l'area di Reggio Calabria si caratterizza principalmente per la coltivazione di bergamotto, storica coltura agrumicola presente fin dal 1750 e nota in tutto il mondo per la sua "essenza", utilizzata in profumeria e in cosmetica, nonché per le proprietà nutraceutiche ed antiossidanti del frutto, per il quale è in corso il riconoscimento dell'IGP;

la coltivazione di bergamotto insiste su circa 2.000 ettari lungo 150 km di costa e coinvolge circa 50 comuni da Villa San Giovanni a Monasterace, rappresentando un comparto produttivo identitario del territorio, che negli anni ha generato un indotto strategico per centinaia di aziende e lavoratori, i quali per generazioni hanno tratto dalla filiera dell'olio essenziale, e negli ultimi trent'anni anche dalla filiera

del *food*, una importante fonte di reddito per sé e le loro famiglie; oggi il territorio vive una situazione di calamità inaspettata e dalle grandi dimensioni; le alte temperature stanno procurando le scottature del frutto e delle foglie e la spaccatura della buccia, con la conseguente caduta in terra dei frutti, ormai morti; una realtà che presto si tradurrà in mancati raccolti e perdite di produzione; per il prossimo autunno, secondo stime, sarà disponibile soltanto il 10-20 per cento dei bergamotti previsti annualmente, e senza alcuna garanzia rispetto alla qualità del prodotto;

l'adozione di una strategia idrica e idraulica, basata su un corretto accumulo di acqua piovana tramite la realizzazione di piccoli e medi invasi, e l'introduzione di tecniche irrigue innovative e a basso consumo di acqua, rappresentano alcune delle azioni ritenute efficaci, se opportunamente finanziate, per garantire la salvaguardia e la ripresa delle produzioni di bergamotto nell'area di Reggio Calabria, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare nel più breve tempo possibile per ristorare gli agricoltori del comparto bergamotticolo dell'area di Reggio Calabria, per i danni subiti a causa del manifestarsi di eventi climatici estremi;

se non ritenga necessario farsi promotore dell'adozione di una strategia di lungo periodo che interessi il comparto agricolo del Reggino, con riguardo in particolare alle produzioni ortofrutticole, vitivinicole e agrumicole, al fine di affrontare lo stato di crisi del settore e mettere in atto le basi per il suo rilancio quale *asset* strategico dell'economia nazionale.

(3-00652)

SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314, recante il Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, stabilisce i criteri di assegnazione in uso degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie, nonché l'assegnazione in concessione onerosa a domanda del personale degli alloggi nella disponibilità del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; tra tali alloggi rientrano quelli dell'Isola di Pianosa, che si estende per circa dieci chilometri quadrati (tra l'Isola d'Elba, l'Isola di Montecristo e la Corsica), dove in passato risultava operativa un distaccamento del carcere di Porto Azzurro, all'Elba;

l'Ente assistenziale della polizia penitenziaria avrebbe confermato che gli alloggi delle strutture dell'isola vengono assegnati per soggiorni sia dei dipendenti del DAP, che dei magistrati sotto tutela (cioè il livello minimo di protezione), ovvero che abbiano operato per l'antimafia o abbiano celebrato processi a rischio come giudici *a latere*;

secondo organi di stampa (si veda "il Giornale", del 23 e 24 agosto 2023), la foresteria riservata ai suddetti magistrati affaccerebbe sulla Darsena di Augusto e verrebbe data in concessione per sette euro al giorno; gli stessi, inoltre, ricorrerebbero per gli spostamenti alla pattuglia navale della polizia penitenziaria;

in attuazione del predetto decreto presidenziale, inoltre, alloggi a prezzi irrisori (fino a meno di trenta euro giornalieri), con conseguente mobilità assicurata da veicoli della polizia penitenziaria, verrebbero offerti presso strutture site nel villaggio di Is Arenas in Sardegna, oppure in Provincia di Bolzano, in Alta Badia e in Val Gardena;

secondo organi di stampa (ad esempio, "il Giornale", del 24 agosto 2023), nonostante i costi fuori mercato, l'Ente assistenziale della polizia penitenziaria registra numerose morosità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative voglia adottare per verificare quali siano i costi di gestione giornaliera delle strutture assegnate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica richiamato in premessa e quali i canoni di concessione giornalieri riservati ai magistrati;

se non ritenga di verificare i criteri di assegnazione, al fine di accertare che la fruizione di tali alloggi venga effettivamente garantita a coloro che, nel rendere servizio allo Stato, vedono la propria incolumità posta concretamente a rischio per le funzioni svolte e non a coloro che si limitano a

svolgere le funzioni giurisdizionali e requirenti assegnate, non evidenziando quei peculiari profili di pericolosità invece necessari per accedere alle predette assegnazioni; quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato un utilizzo distorto degli alloggi di cui in premessa, se sia vero che i concessionari utilizzino i mezzi della polizia penitenziaria per gli spostamenti e, nel caso, a quanto ammontino i costi anche per l'utilizzo di tali altri beni pubblici.

(3-00653)

BOCCIA, ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, GIORGIS, BAZOLI, CAMUSSO, D'ELIA, DELARIO, FINA, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, NICITA, MARTELLA, MIRABELLI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMPA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, viola, a parere degli interroganti, numerosi obblighi inderogabili previsti dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e, in particolare, dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno (e, in particolare, dagli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione) con conseguente palese violazione degli articoli 10 e 117, primo comma, della Costituzione;

il 26 gennaio 2023, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha indirizzato una lettera al Ministro dell'interno italiano, Matteo Piantedosi, invitando il Governo italiano a considerare la possibilità di ritirare il decreto o, in alternativa, nel corso del dibattito parlamentare, di apportare le modifiche necessarie, affinché il testo soddisfacesse appieno gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale;

il Commissario, infatti, esprimeva il timore che alcune disposizioni contenute nel decreto potessero ostacolare le operazioni di soccorso delle ONG nel Mediterraneo centrale e, per tale motivo, porsi in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale; prima fra tutte, la norma che obbliga le navi dopo un'operazione di salvataggio a raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato per lo sbarco, impedendo che queste compiano salvataggi multipli in mare e costringendole a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio;

il commissario Mijatovic aveva sottolineato con preoccupazione come, nella pratica, alle navi ONG fossero stati assegnati "porti sicuri" distanti dal luogo del salvataggio, come i porti del centro e del nord Italia, prolungando le sofferenze delle persone soccorse, con il rischio che il protrarsi della permanenza a bordo aggravasse le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, in particolare i soggetti vulnerabili;

il 16 febbraio 2023, anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha rivolto un appello al Governo italiano, chiedendo di non approvare il provvedimento in esame, affermando che: "Più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata. Secondo il diritto internazionale, un capitano ha il dovere di prestare immediata assistenza a persone in pericolo in mare e gli Stati devono proteggere il diritto alla vita. Ma con questa proposta, una nave Sar nelle vicinanze sarebbe obbligata a ignorare le chiamate di soccorso semplicemente in virtù di aver già salvato altri" naufraghi, costringendo "anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani" a "ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazione adeguate";

considerato che:

secondo quanto riportato dalla stampa, il 22 agosto 2023, alla nave "Open arms" è stato notificato il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa di 10.000 euro per aver soccorso un'imbarcazione in difficoltà, con 132 persone a bordo, mentre si stava dirigendo verso Carrara dopo aver soccorso alcuni migranti su un gommone (in tutto 195 persone);

il fermo è stato emesso per la violazione della normativa che vieta i recuperi multipli in mare dopo l'assegnazione del porto sicuro di approdo in Italia;

la "Open arms" ha effettuato nelle scorse settimane ripetute operazioni di soccorso su indicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (MRCC Roma): secondo quanto riportato da notizie di stampa avrebbe effettuato sette operazioni di soccorso e diciotto operazioni di assistenza anche per la difficoltà di uscire delle motovedette italiane per la carenza di carburante, salvando ben 734 persone e fornendo assistenza ad altre 540, sempre sotto il coordinamento dalla MRCC Roma; considerato inoltre che anche alle navi "Aurora Sar" e "Sea-Eye 4" è stato notificato il fermo amministrativo: nel primo caso, le autorità italiane hanno contestato lo sbarco a Lampedusa invece che a Trapani, cioè il porto assegnato dal Viminale che secondo il comandante dell'Aurora non era raggiungibile per mancanza di benzina e acqua. A bordo aveva 72 naufraghi stipati su una barca lunga 14 metri e larga 5 dove tre persone sono svenute per il caldo; nel secondo caso, è stato contestato il "salvataggio multiplo" senza l'autorizzazione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano;

rilevato che:

l'intervento delle navi umanitarie è sempre più necessario a causa dell'aumento degli sbarchi di migranti raddoppiato, secondo i dati del Ministero dell'interno, rispetto al 2022;

limitare, rallentare o bloccare le navi umanitarie non ha come conseguenza la riduzione del numero degli sbarchi, ma soltanto l'aumento delle persone morte in mare, spesso bambini,

si chiede di sapere:

quante volte e con quali motivazioni la MRCC Roma abbia chiesto, dall'entrata in vigore del cosiddetto "decreto-legge ONG" ad oggi, alla Open arms e ad altre navi umanitarie di intervenire per salvare i migranti e quanti migranti siano stati salvati grazie all'intervento di queste navi;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce dei numerosi interventi effettuati dalle navi umanitarie in questi mesi su indicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, adottare iniziative al fine di sospendere le sanzioni pecuniarie ed amministrative alle navi umanitarie, in quanto in palese contraddizione con le continue e ripetute richieste di intervento fatte dalla MRCC Roma e in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale.

(3-00654)

ZANETTIN - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le cronache informano che recentemente una donna, Iris Setti, è stata aggredita ed uccisa in un parco pubblico a Rovereto ad opera di un nigeriano senza fissa dimora, tal Chukwuka Nweke;

lo stesso soggetto in altre occasioni si era reso protagonista di violente aggressioni a terzi e di resistenza alla forza pubblica;

resta da capire per quali motivi, dopo tali gravi precedenti, Chukwuka Nweke potesse circolare liberamente e se fosse stato o meno oggetto di adeguati provvedimenti sanzionatori, o restrittivi di carattere amministrativo;

perché in particolare non fosse stata disposta l'espulsione del soggetto ed il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri;

il semplice obbligo di firma, di cui parlano le cronache giornalistiche, pare essere misura decisamente inadeguata per tutelare la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se nei confronti del nigeriano Chukwuka Nweke, responsabile dell'omicidio di Iris Setti, fossero stati emessi dall'autorità di pubblica sicurezza competente provvedimenti di espulsione e di trattenimento in un CPR.

(3-00655)

VERDUCCI, MELONI, D'ELIA, FRANCESCHINI, DE CRISTOFARO, ALFIERI, CAMUSSO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, MANCA, LORENZIN, LOSACCO, NICITA, PARRINI, MALPEZZI, MARTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, SENSI, VALENTE, ZAMBITO, ZAMPA - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la dimora familiare di Joyce Salvadori Lussu, dove la stessa ha vissuto molti anni della sua vita, in località San Tommaso nel territorio del Comune di Fermo, è in vendita;

i numerosi tentativi della famiglia di trovare un interlocutore istituzionale, che possa fare della casa un centro aperto e vivo che consenta di preservare e perpetuare la sua memoria e la sua opera non hanno finora trovato ascolto;

Joyce Lussu Salvadori è stata una protagonista della storia del '900: partigiana antifascista, capitana delle brigate Giustizia e Libertà, femminista, poetessa, scrittrice, traduttrice, ecologista, divulgatrice, attivista a sostegno dei movimenti di liberazione in molte parti del mondo, nel 1961 ricevette la medaglia d'argento al valor militare;

ella trascorse nella casa di Fermo gli anni successivi alla morte del marito, Emilio Lussu, scrittore, partigiano e politico, fondatore del Partito Sardo d'Azione e di Giustizia e Libertà;

la casa di Joyce Lussu è stata a lungo cenacolo culturale e politico, simbolo del suo grande impegno e della capacità di aggregare persone ed idee, luogo di incontro e dibattito, e anche oggi, a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa, ha un grande valore che andrebbe preservato;

il "Centro Studi Joyce Lussu", nato dopo la sua morte per volontà degli amici più cari, ed eminenti esponenti del mondo culturale italiano hanno rivolto un appello al Ministro in indirizzo, affinché adotti le iniziative necessarie per preservare la memoria della scrittrice e consentire che il patrimonio culturale che ha lasciato possa continuare a essere fonte di testimonianza soprattutto per le nuove generazioni;

sempre nel Fermano, c'è Casa Licini, nel Comune di Monte Vidon Corrado, abitazione del grande pittore Osvaldo Licini, che è stata trasformata in una casa museo e ospita numerosi appuntamenti culturali fra cui mostre d'arte e dibattiti, punto di riferimento non solo del paese, ma di tutte le Marche. Un esempio di successo che potrebbe essere replicato con Casa Lussu,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda adottare le iniziative necessarie, insieme alla Regione Marche e al Comune di Fermo, al fine di acquistare Casa Lussu, per darle una finalità pubblica, custodendo e valorizzando la memoria di Joyce Lussu.

(3-00657)

SCALFAROTTO, BORGHI Enrico - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i Governi europei, e tra questi segnatamente il Governo italiano, individuano periodicamente le delegazioni del Servizio Estero dell'Unione europea (le missioni diplomatiche dell'Unione europea in giro per il mondo) che ritengono strategiche e a tal fine individuano i propri diplomatici che, per caratteristiche ed esperienze pregresse, possono candidarsi alle posizioni di capo Delegazione e di vice capo Delegazione in modo da risultare competitivi, anche al fine di sostenerne la candidatura durante il processo di selezione;

nello scorso mese di aprile Nicola Orlando, diplomatico italiano già vice ambasciatore in Libia dal 2017 al 2020, poi nominato ambasciatore in Kosovo e successivamente inviato speciale del Ministro degli affari esteri per la Libia, è stato individuato dall'Alto rappresentante dell'Unione europea come vertice della missione UE in Libia;

per mesi la formalizzazione della nomina è stata bloccata dalla mancata espressione del gradimento ufficiale da parte del Governo libico, protrattasi addirittura oltre la scadenza del mandato del precedente inviato speciale UE José Sbadall (fine agosto 2023), quando era previsto che Orlando assumesse l'incarico per il quale era stato ufficialmente prescelto;

secondo articoli di stampa apparsi a far tempo dal 31 agosto, tuttavia, già lo scorso 7 giugno il Presidente libico Dbeibah aveva anticipato informalmente al Governo italiano la contrarietà alla nomina di Orlando e successivamente aveva formalmente reso nota anche alla Commissione europea l'impossibilità allo stato di esprimere il gradimento, così aprendo la strada al secondo diplomatico (il francese Patrick Simonnet) individuato in subordine dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la missione UE in Libia;

in data 2 settembre, a conferma di queste notizie di stampa e in particolare del tiepido interesse del Governo riguardo alla nomina del capo Delegazione UE in Libia, lo stesso ministro Tajani in una dichiarazione rilasciata al *Meeting* di Cernobbio ha affermato: "Non c'è alcun candidato italiano, non

bisogna confondere l'Italia con l'Unione Europea... La questione che riguarda i rappresentanti del Servizio Estero dell'Unione Europea è una questione che non riguarda l'Italia";
in data 3 settembre, il Governo di Tripoli ha fatto sapere, tramite l'ambasciatore libico a Roma Younes, di aver rivisto la propria contrarietà e di accettare la nomina dell'ambasciatore UE Nicola Orlando;
in data 4 settembre, la Libia, con una nota del dipartimento del Protocollo generale del Ministero degli Esteri libico ha porto "i migliori saluti alla stimata Missione dell'Unione europea in Libia" e ha confermato di avere informazioni "dell'approvazione della nomina" del diplomatico italiano Nicola Orlando "dopo aver ottenuto chiarimenti positivi sull'interessato";
ad oggi, tuttavia, non è chiaro se l'Alto Rappresentante Borrell confermerà la nomina di Orlando per la missione libica, come si ricava anche dal fatto che il suo portavoce non ha voluto né confermare, né negare le notizie circa la nomina di Patrick Simonnet come suo sostituto;
la vicenda descritta e la concreta possibilità di perdere la *leadership* della missione libica UE reca un danno enorme all'immagine e agli interessi dell'Italia, che da sempre vede nelle prospettive di stabilizzazione e sviluppo della Libia una propria primaria priorità,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se la candidatura del dottor Orlando sia stata o meno autorizzata, incoraggiata e appoggiata durante l'*iter* di selezione da parte della Farnesina o se invece si sia trattato di un'iniziativa personale del diplomatico, cosicché il Ministro abbia potuto pubblicamente affermare, come ha fatto, che per la posizione non vi fosse "alcun candidato italiano";

quali iniziative abbia poi adottato dopo la comunicazione informale del mancato gradimento del Governo libico per evitare un'ingiustificabile mancata assegnazione della conduzione della missione UE in Libia a un diplomatico italiano, e in particolare se vi siano state inerzie sul piano diplomatico che possano aver messo seriamente a rischio la sua nomina da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione europea;

quali iniziative intenda ora adottare presso la Commissione europea per assicurare che dall'avvenuta comunicazione del gradimento da parte del Governo libico derivi senza ulteriori ritardi la nomina del dottor Orlando al vertice della Delegazione di Tripoli del Servizio esterno dell'UE, già resa ufficialmente nota nell'aprile del 2023, posto che, presumibilmente proprio per i fatti esposti in premessa, la sede è tuttora attualmente vacante.

(3-00658)

ALFIERI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con legge del 13 giugno 2023 n. 83, la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato l'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi. Il primo è stato concluso a Roma nel dicembre del 2020, il secondo risale al lontano marzo 1976 ed è stato modificato dal Protocollo del 1978 e dal Protocollo del 2015;

il nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori frontalieri come definiti dall'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, ossia quei soggetti residenti in Comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero e che rientrano quotidianamente nel proprio domicilio. L'accordo, all'articolo 2, lettera a), fornisce, inoltre, una definizione di "area di frontiera", che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

la novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nell'adozione di un criterio concorrente nella tassazione. L'imposizione fiscale sarà, pertanto, effettuata sia nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa, sia nello Stato di residenza;

in particolare, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni assimilabili percepiti dai lavoratori frontalieri e corrisposti da un datore di lavoro a titolo di corrispettivo della prestazione resa, saranno imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro viene svolta fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche,

comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, assoggetta a prelievo il reddito del lavoratore frontaliero, andando tuttavia ad eliminare la doppia imposizione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Accordo;
considerato che:

l'Istituto geografico militare ha provveduto a misurare le distanze tra il confine di Stato e quello relativo al comune di Misinto, risultando la predetta distanza di 17.088 metri. I lavoratori frontalieri residenti nel predetto comune sono da intendersi dunque pienamente ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, lettera b) del citato Accordo, poiché residenti in un territorio comunale, che si trova nella zona di 20 Km dalla zona di confine con la Svizzera;

tuttavia il comune di Misinto, inspiegabilmente, non rientra nell'elenco dei comuni rientranti nella fascia di 20 chilometri dalla Svizzera. Pertanto i lavoratori frontalieri ivi residenti non godono delle disposizioni in materia di imposizione fiscale previste nell'Accordo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di ricomprendere il comune di Misinto, nonché altri quattro comuni della provincia di Monza e della Brianza nell'elenco dei comuni rientranti nella fascia di frontiera con la Svizzera, sanando così la situazione di grave documento che i lavoratori frontalieri residenti in tale comune si trovano a vivere.

(3-00659)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZAMPA, D'ELIA, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, FINA, FURLAN, LA MARCA, MANCA, MARTELLA, NICITA, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO -

Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 29 luglio 2023 il Prefetto di Bologna ha emesso un'ordinanza di necessità e urgenza a tutela "dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica", ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, ordinando la revoca immediata dell'accoglienza di un notevole numero di richiedenti asilo ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS, dell'area metropolitana di Bologna e che risultano avere un ricorso pendente per il riconoscimento della protezione internazionale;

il Prefetto ha evidenziato la presenza nei CAS di 269 persone, che hanno presentato ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, giustificando così l'ordinanza sulla base del fatto che per 100 dei richiedenti asilo "non sussistono condizioni di vulnerabilità [e] sono in accoglienza da almeno 3 anni";

occorre evidenziare come le disposizioni di cui al predetto articolo 2 del TULPS, ai sensi del quale il Prefetto "nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica", sono state ripetutamente esaminate dalla Corte costituzionale che sin dagli anni '50 e '60 del secolo scorso ha subordinato l'esercizio di quel potere straordinario al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, indicandone i limiti: devono essere, infatti, "atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico" (Corte cost. n. 8/1956). Inoltre, con successiva pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2 del TULPS "in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato" (Corte cost. n. 26/1961);

l'ordinanza paventa problemi di ordine pubblico per l'arrivo nell'area metropolitana di Bologna, che conta ben 55 comuni, di 511 richiedenti asilo, inviati sul territorio nell'ambito del Piano di riparto nazionale. Al riguardo l'ordinanza afferma che "risulta maggiormente adeguato disporre l'uscita dai CAS di persone che già da anni fruiscono di misure di accoglienza e che hanno visto già rigettata l'istanza di protezione internazionale in quanto capaci di orientarsi sul territorio maggiormente autonomi", contrapponendo così i diritti dei richiedenti asilo arrivati prima con quelli arrivati oggi; la citata ordinanza, inoltre, viola palesemente i principi ordinamentali, nazionali e europei;

al riguardo si evidenzia come la Direttiva 2013/33/UE, meglio nota come direttiva accoglienza, preveda che nei casi di indisponibilità dovute al temporaneo esaurimento delle capacità di accoglienza, possano essere "in via eccezionale" stabilite misure di accoglienza diverse da quelle ordinarie, senza mai parlare di revoca delle stesse;

la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che "Lasciare una persona vulnerabile per strada senza alcun sostegno materiale costituisce un trattamento disumano e degradante vietato dall'articolo 3 della Convenzione" (CEDU M.S.S. c. Belgio, n. 30696/09) e ha ricordato che nemmeno un crescente afflusso di migranti può sollevare uno Stato dagli obblighi che gli derivano;

da ultimo, si evidenzia come sul tema sia intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione europea affermando che "La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva" (CGUE causa C- 79/13), esprimendo dunque la regola secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti asilo l'accesso all'assistenza pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire l'immediato ripristino del rispetto dei principi ordinamentali, nazionali e europei, nonché della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del TULPS apertamente violati dall'ordinanza del Prefetto di Bologna.

(3-00656)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZAMBITO, D'ELIA, FURLAN, MALPEZZI, ROJC, SENSI, VALENTE, VERDUCCI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il virus respiratorio sinciziale (RSV) è la principale causa di infezioni respiratorie pediatriche; è la causa più frequente di ospedalizzazione nei neonati e nei bambini, specialmente entro il primo anno di vita, ed è associato a gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore (LRTI), come bronchioliti e polmoniti, e ad un aumentato rischio di sviluppare asma e respiro sibilante ricorrente;

tutti i neonati e bambini alla loro prima stagione di RSV sono a rischio di sviluppare una forma di infezione severa, come bronchiolite e polmonite, tale da richiedere assistenza medica, ambulatoriale o ospedaliera, anche di tipo intensivo;

per la maggior parte i neonati e bambini ospedalizzati (88 per cento) per RSV sono bambini nati sani e nati a termine del periodo gestazionale, pertanto non eleggibili alla profilassi oggi disponibile; non esistono trattamenti antivirali per la cura della malattia da RSV, mentre l'unica opzione di profilassi è limitata ad un ristretto sottogruppo di bambini, e richiede fino a 5 somministrazioni (una al mese) in dosaggio dal peso per coprire l'intera stagione di circolazione virale;

considerato che:

nei giorni scorsi è iniziato presso l'Agenzia italiana del farmaco il percorso per rendere disponibile anche nel nostro Paese un nuovo anticorpo monoclonale per l'immunizzazione passiva a singola dose, la prima soluzione preventiva della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale in tutti i neonati e bambini nella prima infanzia durante la loro prima stagione caratterizzata da RSV, che colma un importante bisogno di sanità pubblica;

il "Calendario per la vita" e la Società italiana di neonatologia (SIN) hanno recentemente espresso la loro posizione a riguardo riconoscendo nella disponibilità dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab una novità di notevole importanza e di potenziale grande impatto per la sanità pubblica, e una possibilità preventiva universale che risponde ad un bisogno medico finora insoddisfatto;

valutato che:

questo anticorpo monoclonale risponde ad un bisogno medico finora insoddisfatto, riconosciuto dall'OMS, dall'EMA, raccomandato dal *board* del Calendario per la vita (SIP, SITI, FIMP, FIMMG) e la SIN, ed inserito nelle linee guida italiane per la gestione della bronchiolite pubblicate dalle principali società pediatriche italiane (SIP, SIN, SIMRI, FIMP, SITIP, SIMEUP, SIAIP, AMIETIP, SIMP, SICP, SINP, SIPO, SIPPS, SICuPP, AIEOP, SIMGePeD);

quanto espresso dai principali organismi scientifici e coincide con quanto già deliberato in altri Paesi europei come Spagna e Francia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di valutare, per tutti i bambini entro il primo anno di vita, l'inserimento dei nuovi anticorpi monoclonali contro il *virus* respiratorio sinciziale nel nuovo calendario vaccinale, relativo al piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, valutando, inoltre la possibilità che esso venga finanziato attraverso il *budget* della prevenzione, in ottica di garantire quanto prima un uniforme accesso ad esso a tutti i bambini sul territorio nazionale.

(4-00639)

ZAMBITO, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, FINA, FURLAN, LA MARCA, MALPEZZI, MELONI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, ZAMPA - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'infezione acuta iniziale da HCV, meglio conosciuta come epatite C è, nella maggior parte dei casi, asintomatica e anitterica; di questi, un'elevata percentuale di casi, stimata fino all'85 per cento, va incontro a cronicizzazione e il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di 10-20 anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento dei casi, successivo epatocarcinoma;

per queste ragioni l'OMS ha individuato come obiettivo entro il 2030 quello di arrivare a una capacità di diagnosticare almeno il 90 per cento degli infetti e trattare almeno l'80 per cento dei diagnosticati; sulla scorta di queste evidenze, l'art. 25-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto milleproroghe, ha garantito uno stanziamento di 71,5 milioni di euro ripartiti in due anni per lo *screening* gratuito dell'epatite C destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) e ai soggetti detenuti in carcere; sentita la Conferenza Stato-Regioni, il successivo decreto attuativo del 14 maggio 2021 ha specificato le modalità di svolgimento dei *test* per l'attività di *screening* e la comunicazione dei risultati ai soggetti monitorati e l'apposito decreto ministeriale 16 dicembre 2022 ha poi prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di cessazione della campagna di *screening* a causa dei ritardi nell'attuazione dovuti al periodo pandemico;

nonostante questo sia un importante passo nella lotta al *virus*, alla luce dei dati dell'Istituto superiore di sanità, che mostrano come la maggior parte dei casi riguardi persone di età superiore ai 65 anni, non è sufficiente per la sua completa eradicazione;

l'art. 3 del decreto attuativo stabilisce poi che per consentire la più ampia adesione possibile al programma di *screening* le Regioni e lo stesso Ministero della salute dovranno portare avanti specifiche campagne ed iniziative di informazione per la cittadinanza;

tuttavia, sempre lo stesso articolo 3 e, successivamente, l'art. 5 sottolineano come le amministrazioni coinvolte dovranno attuare queste campagne utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non rientranti in alcuno stanziamento apposito;

questo ha evidentemente creato grosse disparità tra Regioni e talune non hanno alcuna campagna informativa in essere;

considerato che:

a parere degli interroganti, si renderebbe necessario procedere quanto prima a un ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a *screening*, coinvolgendo anche i nati dal 1948 al 1968;

lo stesso Ministro in indirizzo, in occasione della giornata mondiale contro l'epatite il 28 luglio 2023, ha ribadito l'impegno del Governo ad attuare tutte le azioni necessarie volte a contrastare questa malattia, focalizzandosi in particolare sulle attività di prevenzione e diagnosi precoce,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere l'attività di *screening* anche ai nati tra il 1948 e il 1968 nell'ottica di procedere nella direzione di eradicare il *virus* dell'epatite C;

quali iniziative intenda assumere per ampliare ed efficientare le campagne informative rivolte alla cittadinanza.

(4-00640)

ALOISIO, DI GIROLAMO, CROATTI, GUIDOLIN, SIRONI, PATUANELLI, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, CATALDI, BEVILACQUA, MARTON, NAVE - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

all'interno delle Conclusioni del Rapporto intitolato "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo repowereu", approvato dalla Cabina di regia del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in data 27 luglio 2023, l'Esecutivo disciplina un definanziamento dal PNRR per un ammontare complessivo di 15,9 miliardi di euro, specificando che tali misure vanno rifinanziate con altre fonti di finanziamento. Nel documento recante "Monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", il Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati, evidenzia come nel suddetto Rapporto del Governo non vengano, in realtà, specificati gli strumenti e le modalità attraverso i quali verrà mutata la fonte di reperimento degli interventi definanziati dal PNRR, aspetto cruciale dal momento che occorre verificare che le fonti alternative siano coperte da un'adeguata dotazione di competenza e di cassa nell'ambito del bilancio statale;

in particolare, come riportato testualmente dal Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati: "La determinazione di tali strumenti e modalità appare opportuna soprattutto con riguardo ai progetti che si trovano in stadio più avanzato, in ragione dei rischi di rallentamenti o incertezze attuative che potrebbero conseguire al mutamento del regime giuridico e finanziario e del sistema di rendicontazione cui tali misure sarebbero sottoposte";

più nello specifico, nell'elenco delle misure eliminate dal PNRR, da rifinanziare con altre fonti, si citano ad esempio le seguenti voci: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" per uno stanziamento iniziale totale di 6 miliardi; "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", per uno stanziamento totale di 3,3 miliardi; "Piani urbani integrati - progetti generali", per uno stanziamento totale di 2,4 miliardi; "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", per uno stanziamento totale di 1,2 miliardi; "Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*", per uno stanziamento totale di 1 miliardo; "Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità", per uno stanziamento totale di 6 miliardi per uno stanziamento totale di 725 milioni; "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", per uno stanziamento totale di 300 milioni; "Promozione impianti innovativi (incluso off shore)", per uno stanziamento totale di 675 milioni; "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", per uno stanziamento totale di 110 milioni;

tutti i documenti della Commissione europea in materia di PNRR evidenziavano l'importanza ricoperta dagli obiettivi di coesione territoriale e sociale. Temi, questi, sottolineati soprattutto dalla "Guida ai Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati Membri" (Bruxelles, 17.09.2020 SWD (2020)205 final). Nel testo condiviso dalla Commissione europea, il documento "Com (2020) 408 Final" del 28/05/2020", a pagina 8 riportava i criteri che l'Unione europea ha adottato per il calcolo dei contributi previsti per gli Stati membri. In particolare, si legge: "l'importo massimo per Stato membro sarà stabilito in base a un criterio di ripartizione definito. Tali importi saranno calcolati in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) *pro capite* e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro";

pertanto, alla luce delle suddette variabili, l'Italia ha ottenuto un'importante quota del PNRR (209 miliardi, inizialmente) soprattutto a causa delle Regioni meno sviluppate, che recano un PIL più esiguo e una minore occupazione. Dunque, se si fosse applicato anche per il riparto interno al Paese la stessa metodologia (sulla scorta dell'inverso del prodotto interno lordo (PIL) *pro capite*, del tasso di disoccupazione e della popolazione di ciascuna Regione) oltre il 65 per cento delle risorse sarebbero andate al Mezzogiorno. E, in particolare: l'Abruzzo avrebbe ottenuto 4,2 miliardi; il Molise 1,4 miliardi; la Campania 43,6 miliardi; la Puglia 26,7 miliardi; la Basilicata 2,2 miliardi; la Calabria 16,8 miliardi; la Sicilia 41,1 miliardi;

in data 30 luglio 2023, un articolo della testata "centrosud24" recava testualmente: "si registra un alto rischio di cui si sta sottacendo: pur di non perdere la dotazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui fondi vanno utilizzati entro il 2026, il Governo traggerà molti progetti dal PNRR verso il Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC), la cui dotazione, però, è già prevista (ex lege) in misura quasi totalitaria per il Sud. Infatti, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche

per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali (...). Che significa spostare i progetti dal PNRR verso i Fondi strutturali e FSC? Se i progetti non vengono finanziati più col PNRR ma con un fondo, l'fsc, che già è "previsto per il Meridione", vuol dire effettuare una partita di giro con l'obiettivo di depauperare il Mezzogiorno dell'importo equivalente";

è parere degli interroganti che ingenti risorse del PNRR destinate alle aree fragili italiane corrano il rischio di essere drenate in altre parti del Paese, violando l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR debbano assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga rispettato l'obiettivo della cosiddetta "clausola del 40%" e se vi sia il rischio che le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non vengano utilizzate con finalità aggiuntive, ma bensì sostitutive rispetto al PNRR;

quale sia l'allocazione nelle regioni meridionali delle risorse a valere sulle 6 missioni del PNRR;

quale sia la fonte di reperimento degli interventi definanziati dal PNRR e l'allocazione territoriale dei circa 16 miliardi riutilizzati per altri obiettivi.

(4-00641)

PAITA - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella provincia di La Spezia si registrano tempi di attesa per il trattamento radiante alla mammella pari a 16 settimane, contro le 12 previste nel resto della regione;

i tempi di attesa che i pazienti devono affrontare per avere accesso alle terapie prescritte sono in costante aumento, come dimostra l'incremento delle "prime visite" registrate nel mese di maggio 2023 (383 contro le 269 dell'anno precedente, cioè più del 40 per cento in un anno), nonché l'aumento dei piani di trattamento, aumentati del 30 per cento, circa, rispetto all'anno precedente;

tali incrementi non riescono ad essere riassorbiti da strutture sanitarie sempre più allo stremo per carenza di personale e apparecchiature. Per la patologia mammaria il tempo di attesa supera di gran lunga le tempistiche raccomandate a livello regionale;

una soluzione temporanea in vista di risposte sanitarie che si propongano di ovviare alle crescenti criticità del sistema sanitario nazionale potrebbe essere l'attivazione di un turno pomeridiano di tre ore su un acceleratore, per almeno 4 mesi, cioè il tempo necessario a riassorbire il protrarsi delle liste d'attesa;

si tratta di una soluzione rapida, economica (il cui costo è stato quantificato in meno di 19.000 euro) e dovuta a pazienti che vedono il loro diritto fondamentale alla salute compromesso nella sostanza, si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo voglia adottare per riassorbire e ridurre i tempi di attesa per i trattamenti radianti alla mammella nella provincia di La Spezia, al fine di ricondurli almeno all'interno delle fasce raccomandate dalla Regione, valutando anche la sollecitazione e l'attivazione di ulteriori turni pomeridiani a beneficio delle terapie in attesa.

(4-00642)

SBROLLINI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Baxi S.p.A. è un'azienda italiana che fa parte della multinazionale BDR Thermea e da oltre 40 anni esporta i propri prodotti in tutto il mondo, intrattenendo relazioni commerciali con più di 70 Paesi nel mondo, spesso come *leader* del settore;

l'azienda ha a Bassano del Grappa (Vicenza) uno stabilimento di circa 100.000 metri quadrati, che occupa circa 900 lavoratori: si tratta di uno stabilimento all'avanguardia, tra i più grandi d'Europa, in grado di garantire una produzione giornaliera che arriva fino a 3.000 caldaie;

nell'ultimo periodo la Baxi ha manifestato l'intenzione di ampliare lo stabilimento per includere la produzione di caldaie di nuova generazione alimentate a idrogeno;

l'azienda, tuttavia, non intende investire sullo stabilimento esistente, preferendo l'ipotesi di prendere in locazione ulteriori immobili da terzi;

diverse imprese del territorio hanno proposto di finanziare l'adeguamento dello stabilimento esistente a fronte di prospettive di sviluppo industriale su zone a vocazione agricola del territorio. Tuttavia, il Comune, alla fine, non avrebbe deliberato il cambio di destinazione urbanistica, mettendo a serio rischio la possibilità di sviluppo commerciale della zona interessata e portando la Baxi a valutare soluzioni alternative, che potrebbero avere ricadute drammatiche sull'occupazione e la crescita del territorio;

la necessità di garantire la produttività e i livelli occupazionali rendono indispensabile l'avvio dell'interlocuzione tra imprese interessate, Baxi e i livelli territoriali di governo, così da garantire le prospettive occupazionali, produttive e di tutela dell'ambiente,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare iniziative per avviare la concertazione al fine di preservare le prospettive di sviluppo del territorio interessato;

quali siano le prospettive del piano industriale della Baxi S.p.A. in relazione allo stabilimento di Bassano del Grappa e se non vogliono attivarsi per assicurare che il piano consenta la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela del territorio, sia sotto il profilo ambientale che agricolo.

(4-00643)

BORGHI Claudio - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

ENAV S.p.A. (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) risulta essere società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

tra le varie competenze, ENAV S.p.A. è anche responsabile delle centraline meteorologiche poste nelle aree aeroportuali;

le suddette centraline poste in aree aeroportuali svolgono un ruolo decisivo per la rilevazione di dati e parametri meteorologici sul territorio;

considerato che, da osservazione diretta, sembrano constatarsi gravi anomalie rispetto al collocamento delle centraline deputate al rilevamento delle condizioni meteorologiche che, nelle aree aeroportuali, risultano spesso esposte a ingenti fonti di calore come gli scarichi degli aeromobili in manovra, con il rischio di danneggiare la strumentazione e alterarne la funzionalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in considerazione dell'importante ruolo delle centraline per il rilevamento delle condizioni meteorologiche e della necessità di garantire il loro corretto funzionamento, possano fornire i seguenti chiarimenti:

se sia stata fatta mappatura recente dell'idoneità delle centraline secondo gli *standard internazionali*; quale sia stato l'*iter* amministrativo per la collocazione delle medesime centraline nei luoghi in cui esse si trovano;

se esista una pubblicazione consultabile circa i dati sulle centraline medesime;

se non si ritenga opportuno prevedere verifiche intese a determinare l'eventuale impatto del traffico aereo o delle collocazioni inappropriate per la misurazione delle temperature.

(4-00644)

MURELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante la manovra di bilancio per l'anno 2023, ha istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di aiuti per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, in favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro;

gli aiuti vengono erogati attraverso la "Carta Dedicata a Te", una carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo *una tantum* di 382,50 euro, destinato appunto all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità;

possono beneficiare della Carta Dedicata a Te tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale) ed in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge e dal decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18

aprile 2023;

considerato che:

nonostante i requisiti reddituali per avere diritto alla Carta non siano così stringenti, il sussidio non è stato concesso a tutti gli aventi diritto;

per poterne usufruire, non è prevista la presentazione di una richiesta da parte degli interessati; l'individuazione degli aventi diritto avviene infatti d'ufficio, dal momento che i comuni ricevono direttamente dall'INPS l'elenco dei beneficiari sulla base di dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso Istituto;

l'INPS è chiamato ad individuare i beneficiari seguendo criteri di priorità che avvantaggiano le famiglie con almeno tre persone, di cui un figlio piccolo;

sulla base dei requisiti previsti, circa 7 milioni di famiglie avrebbero potuto beneficiare del sussidio, tuttavia in un secondo momento sono stati introdotti ulteriori criteri al fine di ridurre la platea ad un milione;

di fatto, molti comuni hanno ricevuto un numero di Carte estremamente limitato, cosicché i nuclei familiari destinatari del sussidio sono una piccolissima percentuale di coloro che sono in possesso dei requisiti;

l'impressione è che il sussidio non sia stato assegnato ai nuclei familiari veramente in difficoltà a motivo di una individuazione degli aventi diritto non sufficientemente equa;

le famiglie numerose, quelle più in difficoltà sul piano economico, sono quelle maggiormente penalizzate dalla ripartizione effettuata dall'INPS,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato delle problematiche richiamate in premessa in ordine alla definizione dei beneficiari della Carta Dedicata a Te e, in particolare, della riduzione da 7 a 1 milione e degli ulteriori criteri adottati per la selezione;

se l'individuazione degli aventi diritto, da parte di INPS, sia stata sufficientemente equa e abbia privilegiato i nuclei familiari in reale difficoltà economica.

(4-00645)

ROJC - Ai Ministri dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

i titoli accademici di studio ottenuti in uno Stato estero non hanno valore legale in Italia e qualora debbano essere utilizzati nel nostro Paese è necessario chiederne il riconoscimento;

tal riconoscimento comporta un diverso percorso a seconda che sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici;

il riconoscimento accademico (l'equipollenza) dei titoli di studio esteri viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani e il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge;

secondo le normative attualmente in vigore, le autorità accademiche competenti possono riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza

l'interrogante è a conoscenza di diverse richieste di equipollenza dei titoli di studio che non vengono evase nei tempi previsti;

in particolare si riporta il caso di una dipendente da 37 anni del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, a cui mancherebbero 4 anni di contributi per raggiungere quota 41 anni di contribuzione effettiva e di avere pertanto inoltrato richiesta di riscatto della laurea con richiesta di equipollenza da parte dell'Università di Lubiana: la richiesta al Ministero è stata inoltrata il 17 marzo 2021, con allegata documentazione richiesta; il 7 gennaio 2022 è arrivato all'interessata il nr. di protocollo della sua pratica (nr.72 Registro ufficiale AOODGSINFS - classificazione rapporti con privati);

da quel momento non c'è stata da parte del Ministero alcuna ulteriore comunicazione;

inoltre l'interrogante è a conoscenza di altre situazioni in cui le pratiche di nostrificazione dei titoli di studio conseguiti all'estero sono ferme e numerosi professionisti attendono da mesi, se non da anni,

risposta alla loro richiesta, come nel caso di due giovani laureate in Fisioterapia all'Università di Lubiana (nr. di pratica 2017/921 e 2018/985), le quali hanno prodotto tutti i documenti richiesti dal Ministero della salute italiano, ma ancora attendono il riconoscimento dei titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se, qualora accertata la successione degli eventi, non intendano dare una risposta immediata ai diretti interessati al fine di sbloccare una situazione incresciosa e far loro ottenere, come previsto dalla normativa, l'equipollenza del proprio diploma di laurea.

(4-00646)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura.* - Premesso che:

il Lago di Garda è un territorio caratterizzato da un eccezionale valore paesaggistico e naturalistico, protetto a livello internazionale, europeo e nazionale. È una vasta area contraddistinta dalla presenza di aree archeologiche e naturalistiche riconosciute siti UNESCO, inserite nella Rete Natura 2000 (Direttiva 2009/147/CE) e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio lungo le zone costiere (decreto legislativo n. 42 del 2004);

il progetto della ciclovia, siglato tramite protocollo d'intesa in data 8 agosto 2017, è costituito da un tracciato che si estende intorno a tutto il Lago di Garda e interessa il Veneto, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento. Si colloca in un contesto estremamente delicato e instabile, con aree classificate ad alto rischio geologico, con pericoli di caduta massi e frane frequenti e gravi, che ancora colpiscono i tratti fuori dalle gallerie della Gardesana occidentale e orientale, con periodi forzati di chiusura al traffico;

il notevole incremento dei prezzi degli ultimi anni impatterà negativamente sul costo complessivo presunto di 344.500.000 di euro per i 160 km della ciclovia del Garda, con stime che prevedono un aumento fino a 12 volte il costo medio di costruzione di una pista ciclabile, elemento di forte insostenibilità economica;

considerato che:

in data 11 agosto 2023 è stato presentato un esposto alla Procura generale della Corte dei conti di Trento dai rappresentanti di Legambiente (circoli per il Garda e di Baldo-Garda "il Tasso"), di Italia Nostra (sezioni di Brescia Trento e Verona), del WWF Trentino e di altri comitati e associazioni di livello locale, tutti appartenenti al Coordinamento interregionale per la tutela del Garda;

il 19 maggio 2023 il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda, che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi e privati cittadini, ha inviato una lettera aperta a tutte le Istituzioni interessate, tra cui anche al Presidente della Repubblica, per "sospendere il progetto lungo tutto il suo percorso al fine di eseguire analisi più approfondite e valutare le criticità riscontrate e definire un progetto maggiormente compatibile, sostenibile e partecipato";

in tratti di elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale e ad alto rischio sicurezza, pari a complessivi 54 km, che si snodano lungo le sponde caratterizzate da pareti rocciose a picco sul lago delle zone dell'alto Garda bresciano, trentino e veneto (da Toscolano Maderno a Riva del Garda, a Malcesine), sono previste passerelle a sbalzo sospese e ancorate da piloni alle rocce, reti di protezione, gallerie artificiali, che comporteranno in futuro elevati costi di manutenzione e di sistemi di protezione;

ritenuto che:

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517, recante la "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche" recita: "Il requisito della sicurezza della ciclovia è elemento essenziale e imprescindibile [...]. In fase di progettazione deve essere esaminato tutto il tracciato della ciclovia, evidenziando punti/tratti potenzialmente pericolosi per la percorrenza ciclabile per i quali dovrà essere predisposta una analisi del rischio";

il medesimo decreto ministeriale, all'allegato 4, punto A.2, "Fruibilità, interconnessione e intermodalità", cita l'ipotesi di connettere la ciclovia con la via d'acqua mediante azioni di moderazione o regolazione del traffico e con un'adeguata offerta intermodale alternativa (ferro,

gomma, navigazione);

gli *standard* tecnici di progettazione attribuiscono una classificazione ottima per quanto riguarda il livello di sicurezza: risultato che rischia di sottostimare e sottovalutare i pericoli legati alle falesie attraversate dalla ciclovia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano valutato l'opportunità di sostituire i tratti più pericolosi per la sicurezza degli utenti e di inestimabile valore paesaggistico e naturalistico, con la soluzione del trasporto integrato e intermodale attraverso l'uso combinato della ciclabilità con i battelli elettrici ecologici, sempre più avanzati e diffusi;

se, alla luce dell'aumento dei prezzi, non sia opportuno optare per soluzioni meno impattanti economicamente, quali il trasporto integrato e intermodale può garantire;

se non ritengano che un progetto di così grande impatto necessiti di un programma di ascolto e di progettazione partecipata per definire un intervento che sia sostenibile e compatibile con il contesto, e condivisibile con i territori interessati, anche alla luce dell'istituzione del richiamato Coordinamento interregionale per la tutela del Garda che accusa una mancanza di coinvolgimento.

(4-00647)

SCALFAROTTO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

Marco Cappato, ex europarlamentare, tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", attivista e attuale candidato alle elezioni suppletive del collegio senatoriale di Monza, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto notizie informali circa un'operazione di sorveglianza condotta dall'Agenzia di informazione e sicurezza e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica nei confronti della sua persona;

secondo Cappato, nel suo cellulare sarebbe stato installato un *trojan*, mentre diverse microcimici, da mesi, sarebbero state nascoste nei luoghi da lui abitualmente frequentati;

l'ipotesi di reato che avrebbe portato all'avvio dell'operazione sarebbe stata quella di associazione sovversiva, di cui all'art. 270-bis del codice penale, ragione per cui anche le persone che collaborano con lui sarebbero state incluse nell'operazione di sorveglianza;

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ha risposto ai cronisti escludendo «nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività nei confronti dell'onorevole Cappato»;

cionondimeno, la gravità dei fatti denunciati da Cappato, che delineerebbero una vera e propria opera di "spionaggio di Stato" nei confronti di un attivista e politico italiano, ingiustificabile anche alla luce dei reati descritti, la cui contestazione è costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria, impone la necessità di chiarire formalmente se vi sia stata o vi sia un'operazione di sorveglianza dei servizi segreti nei suoi confronti o di altri attivisti e politici italiani,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risponda al vero che l'Agenzia di informazione e sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica o altri servizi abbiano condotto operazioni di sorveglianza di qualsiasi tipo nei confronti di Marco Cappato;

se sia a conoscenza della conduzione, da parte dei servizi, di operazioni analoghe nei confronti di altri attivisti ed esponenti politici italiani e, in tal caso, se tale modalità di sorveglianza rappresenti una delle attività ordinaria degli stessi.

(4-00648)

LOMBARDO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza e per lavori urgenti di ristrutturazione straordinaria della galleria Limina comporta la chiusura della strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, SS 682;

detta arteria stradale (cosiddetta "dei due mari") costituisce una delle grandi dorsali che tagliano la Calabria, congiungendo costa ionica e costa tirrenica, rappresentando una via di collegamento fondamentale per lo spostamento di persone e merci all'interno del territorio regionale;

la durata dei lavori di messa in sicurezza era stata inizialmente stimata in quattro mesi, ma lo scorso luglio il Presidente della Regione Calabria ha reso noto che, secondo ANAS, la chiusura della galleria si protrarrà per venti mesi a partire dal dicembre 2023, quindi per un tempo ben maggiore, che lascia persino prefigurare ulteriori rinvii;

si prevede di deviare il traffico interessato su percorsi alternativi non paragonabili in alcun modo alla strada statale Jonio-Tirreno, il che comporterà sicuri problemi di viabilità, disagi e pericoli per la circolazione e la sicurezza, aggravati ulteriormente dalle note carenze che contraddistinguono il trasporto pubblico locale della zona (si pensi anche solo ai *deficit* infrastrutturali della ferrovia ionica, progressivamente depotenziata nel corso degli ultimi anni e oggi in stato di grave insufficienza del servizio);

la chiusura della strada statale Jonio-Tirreno, e, cioè, della principale via di comunicazione commerciale e turistica dell'area, rappresenta un danno enorme per il territorio e per le comunità interessate, tanto da un punto di vista commerciale ed economico, quanto da un punto di vista sociale, posto che i centri abitati del tratto stradale interessato si troveranno totalmente isolati dal resto della Regione;

i pregiudizi e le ricadute di ordine economico e sociale derivanti dalla chiusura della Jonio-Tirreno impongono la garanzia di tempi rapidi e certi per l'esecuzione dei lavori, onde assicurare la più celere riapertura della galleria Limina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per garantire sia l'accelerazione dei tempi di consegna della galleria Limina sia tempi certi per la stessa;

se e quando la classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza sia stata effettuata in relazione alla galleria Limina e quale ne sia stato l'esito;

se, viste le caratteristiche strutturali della galleria e la sua collocazione, l'intervento di manutenzione straordinaria non fosse diversamente programmabile e, di conseguenza, non potessero approntarsi adeguate soluzioni alternative per non pregiudicare oltremodo la viabilità durante i lavori;

se non ritenga opportuno istituire, presso il Ministero, un tavolo tecnico permanente con il Presidente della Regione Calabria, il Presidente della città metropolitana di Reggio Calabria, i sindaci dei comuni interessati, direttamente e indirettamente, dalla chiusura della Jonio-Tirreno e le rappresentanze delle categorie socio-produttive del territorio, al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle comunità interessate nella programmazione dello sviluppo viario delle aree interessate, in linea con lo sviluppo della rete transeuropea TEN-T.

(4-00649)

PAITA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo quanto riferito in modo concorde da numerosi quotidiani, nella giornata del 30 agosto 2023 un gruppo di 12 ragazzi con sindrome dello spettro autistico e i loro 4 accompagnatori sono stati aggrediti verbalmente dal capotreno in servizio sul mezzo che avevano preso, senza aver avuto il tempo di acquistare il biglietto per tutti, a causa di un rientro anticipato per una emergenza per il malessere di uno dei ragazzi;

secondo il resoconto della psicologa che accompagnava il gruppo, il capotreno li avrebbe affrontati con durezza, apostrofandoli con parole pesanti senza alcuna attenzione per le conseguenze di un atteggiamento aggressivo per dei ragazzi con una tale diagnosi;

le cronache riferiscono che il gruppo era in vacanza in Liguria e stava facendo rientro a La Spezia dopo una trasferta a Framura e la psicologa alla quale i ragazzi erano affidati ha fatto presente la particolare situazione, esplicitando immediatamente l'intenzione di pagare il biglietto sul treno, sentendosi opporre un rifiuto accompagnato da frasi quali "noi qui non vi vogliamo" e anticipando che sarebbe stata recapitata a casa una sanzione pari a 80 euro per ciascun viaggiatore, come ha riferito in un *post* pubblicato dall'interessata su un noto *social network*;

si è di fronte a un classico esempio di applicazione di un regolamento che non dovrebbe impedire di regolarizzare sul treno in casi come quello esposto, anche in considerazione della evidente eccezionalità, che necessiterebbe una maggiore attenzione e cura per l'inclusione;

appaiono tardive e motivate solo dal clamore suscitato dalla denuncia della dottoressa sui *social*, le giustificazioni di Trenitalia e la scelta di non comminare la sanzione; questo caso e altri analoghi evidenziano come il personale in servizio sui treni non sia sempre adeguatamente formato per distinguere tra le diverse situazioni che si può trovare a affrontare, anche nel sanzionare eventuali comportamenti non conformi e non conosca per esempio come ci si deve relazionare di fronte a una problematica come l'autismo, che resta ancora per lo più misconosciuta; tali attività formative sono particolarmente necessarie in quei contesti caratterizzati da contatto con il pubblico costante, dove quindi è sempre possibile avere a che fare con persone con disabilità più o meno gravi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga urgente e non procrastinabile uno o più interventi volti a rendere più inclusivo il servizio pubblico, non solo ferroviario, a cominciare da un serio piano di formazione e comunicazione per tutto il personale sulle modalità relazionali più corrette, in particolare con passeggeri con disabilità.

(4-00650)

GASPARRI - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, l'Università "Sapienza" di Roma avrebbe accelerato, senza ragioni di urgenza, il cambio appalto delle pulizie dell'ateneo nel mese di agosto 2023 a favore della società "CM service", già al centro di vicende giudiziarie per corruzione, come segnalato anche nell'atto di sindacato ispettivo 4-00544 del senatore Paroli, senza la verifica dei documenti presentati e nonostante la ditta uscente avesse una proroga al 30 settembre;

questa decisione, che, a giudizio dell'interrogante, appare ingiustificata, metterebbe in difficoltà i circa 300 lavoratori, tanto che le sigle sindacali coinvolte hanno chiesto un rinvio per i corretti tempi tecnici; il TAR, a cui la ditta uscente aveva fatto ricorso, ha confermato la proroga al 30 settembre, ma, nonostante questo, un dirigente dell'Ateneo avrebbe avviato il cambio di società in via d'urgenza a favore della CM service, pur mancando, come detto, le ragioni di urgenza, senza considerare le normative amministrative vigenti e, a quanto risulta all'interrogante, anche contro il parere dei legali dell'Università,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare quanto accaduto e, qualora fossero confermate le criticità nelle procedure segnalate dall'interrogante, intraprendere le eventuali iniziative conseguenti.

(4-00651)

CUCCHI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa il detenuto Carmine Garofalo è deceduto nel carcere "Regina Coeli" di Roma, per cause ancora da accertare, il 16 agosto 2022;

il rapporto del carcere parlerebbe di morte per cause naturali, ma alcuni detenuti raccontano una versione completamento diversa, secondo la quale il compagno di cella di Garofalo, cui erano stati accertati problemi psichiatrici e già diverse volte coinvolto in liti anche violente con altri detenuti, avrebbe afferrato Garofalo alle spalle fino a farlo soffocare;

considerato che:

sempre da notizie di stampa risulterebbe che Garofalo avesse tentato il suicidio qualche giorno prima e fosse per questo sorvegliato a vista;

risulta inoltre che il corpo, dopo essere stato restituito alla famiglia per i funerali, sia stato sequestrato per ulteriori accertamenti il 6 settembre 2022. Risulta all'interrogante che ad oggi il corpo non sia ancora stato restituito alla famiglia, nonostante siano state eseguite due autopsie e sia ormai trascorso un anno senza che i familiari abbiano potuto dare sepoltura al proprio congiunto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare un'indagine interna diretta a verificare perché un detenuto posto sotto sorveglianza sia stato lasciato solo;

se non intenda fare chiarezza sulla decisione di non porre in isolamento un detenuto con problemi psichiatrici e che aveva già avuto dei litigi con altri detenuti;

se non intenda opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, per sollecitare le autorità

giudiziarie affinché la famiglia possa tornare in possesso del corpo del proprio caro e dargli una giusta sepoltura.

(4-00652)

SIRONI - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che: Next Generation EU (NGEU) è il programma messo in campo dall'Unione europea per favorire la ripresa degli Stati membri dai danni economici e sociali generati dalla pandemia di COVID-19. Con una dotazione di oltre 750 miliardi di euro, si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, che rafforzerà la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, creando un'Europa più verde, digitale, resiliente e preparata per le sfide presenti e future;

il principale strumento finanziario del programma è il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF). Per accedere alle risorse del RRF, ciascuno Stato membro è tenuto ad elaborare un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che illustri gli investimenti e le riforme che il Paese intende mettere in campo con il sostegno del Dispositivo, strutturati in un pacchetto completo e coerente;

il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato "Italia Domani", che è stato formalmente approvato il 13 luglio 2021;

il PNRR "Italia Domani" si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e sei Missioni: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4 - Istruzione e ricerca; Missione 5 - Coesione e inclusione; Missione 6 - Salute;

considerato che:

il Ministro in indirizzo ha portato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà essere sottoposta alla Commissione europea per il via libera alle modifiche;

sono stati riformulati 144 dei 349 obiettivi rimanenti, da oggi fino al 2026, quando il Piano avrà termine, per un totale di 15,89 miliardi di euro;

i definanziamenti riguardano: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, 6 miliardi di euro; Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, 3.300.000.000 euro; Piani urbani integrati - progetti generali, 2.493.800.000 euro; Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrologico, 1.287.100.000 euro; Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, 1 miliardo di euro; Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità, 724.999.998 euro; Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, 300.000.000 euro; Promozione impianti innovativi (incluso *off shore*), 675.000.000 euro; Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, 110.000.000 euro;

il Ministro, durante la sua informativa alla Camera dei deputati nella giornata del 1° agosto 2023, ha dichiarato che "gli interventi restano garantiti nel loro finanziamento (...); gli interventi previsti all'interno del PNRR vanno avanti regolarmente, non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Saranno oggetto di un confronto con la Commissione europea (...). Le nuove misure individuate non saranno oggetto di un definanziamento e gli interventi andranno avanti regolarmente"; da regioni, comuni, organismi di rappresentanza istituzionali, parti sociali, associazioni di categorie, sono arrivati voci di protesta e di preoccupazione riguardo i rischi che i definanziamenti comunicati producono l'interruzione o la cancellazione di importanti progetti già in essere o già approvati dagli enti locali,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo a rinunciare ai fondi del PNRR per i progetti descritti;

come intenda superare le relative difficoltà al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(4-00653)

ZAMBITO, PARRINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che: nel giugno 2015, il titolare di un'azienda agricola con superficie coltivata ricadente nei comuni di Ponsacco e di Pontedera, ha presentato una proposta di "Piano agricolo di miglioramento", che prevedeva, fra gli altri interventi, la demolizione di alcuni fabbricati siti nel comune di Pontedera e la loro ricostruzione nel comune di Ponsacco per finalità di residenza del medesimo. Tale Piano di miglioramento è stato approvato dai Comuni interessati nel settembre del 2016, e il proponente, dopo aver sottoscritto l'atto d'obbligo di attuazione del programma, ha richiesto al Comune di Ponsacco il permesso di costruire, rilasciatogli in data 15 febbraio 2017 e successivamente messo in atto; a seguito di segnalazioni pervenute da terzi relative alla legittimità del suddetto intervento, il Comune di Ponsacco, al fine di svolgere l'istruttoria sulla segnalazione pervenutale, ha prima sospeso e successivamente, rilevata l'infondatezza di quanto affermato da terzi, riattivato il suddetto permesso di costruire;

tale decisione è stata oggetto di contestazione da parte dei medesimi terzi presso il TAR della Toscana, che si è pronunciata in favore del titolare dell'azienda e delle decisioni assunte dal Comune di Ponsacco con sentenza del 25 giugno 2018, n. 925;

successivamente, il Consiglio di Stato, in sede di appello contro la sentenza del TAR, con la decisione del 22 ottobre 2020, n. 7579, ha accolto la domanda di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponsacco e del Piano di miglioramento presentato dal titolare dell'azienda agricola. Sulla base dei rilievi formulati, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del piano di miglioramento agricolo, perché approvato senza la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, e del permesso di costruire, perché ha autorizzato la costruzione di una residenza su un'area non edificabile. Conseguentemente, il Consiglio di Stato con la decisione assunta, ha ordinato al Comune di Ponsacco di emanare un provvedimento di demolizione della suddetta opera, nominando, per il caso dell'inerzia erariale, il commissario *ad acta*, nella persona del prefetto di Pisa. Ad oggi quanto prescritto nella sentenza non è stato ancora eseguito;

rilevato che:

negli strumenti urbanistici del Comune di Ponsacco, l'area prospiciente a quella edificata con il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponsacco non risulta qualificata come area boschiva e fa soltanto parte del parco di una villa storica, di cui è pertinenza;

la demolizione dell'immobile costruito dal titolare dell'azienda agricola prefigura un gravissimo danno patrimoniale per il titolare, tanto più grave in quanto si verifica a seguito di interventi effettuati previa presentazione di progetti e l'ottenimento dei permessi dal Comune di Ponsacco, e a cui rischia di aggiungersi l'onere di ripristino del suolo edificato;

dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che ha sancito la demolizione del manufatto, il titolare dell'azienda agricola ha impugnato l'ordinanza comunale che ha disposto la demolizione del fabbricato e il ricorso, respinto dal TAR, pende attualmente davanti al Consiglio di Stato;

il titolare del suddetto manufatto ha altresì presentato al Comune di Ponsacco una domanda per sanare la situazione che si è venuta a creare, al cui rigetto ha fatto seguito un ricorso al TAR della Toscana, tuttora pendente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, in relazione a tale vicenda;

se non ritengano opportuno che siano adottate iniziative finalizzate a risolvere una situazione paradossale che è emersa a seguito dell'approvazione da parte delle amministrazioni competenti di una proposta di Piano agricolo di miglioramento e il rilascio al titolare di un permesso di costruire, contemplando le esigenze delle parti coinvolte con interventi di adeguata valorizzazione dell'area prospiciente a quella edificata e di mitigazione degli eventuali rischi di incendio boschivo;

se non ritengano opportuno che qualsiasi iniziativa sia intrapresa dalle parti coinvolte soltanto a seguito delle pronunce pendenti.

(4-00654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00657 del senatore Verducci ed altri, sull'adozione di iniziative idonee alla conservazione della casa che fu di Joyce Lussu a Fermo;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00651 della senatrice Bizzotto ed altri, sui danni provocati dalla diffusione del granchio reale blu;

3-00652 della senatrice Minasi ed altri, sui danni causati dalla siccità alla coltivazione del bergamotto, in particolare nella zona di Reggio Calabria.

1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

98a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia; FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione; LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle; M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista; PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord); Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA; Misto-AVS.

RESOCOMTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Relazione orale) (ore 10,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 694.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

A questo punto dovremmo passare alla votazione degli articoli, ma non è ancora decorso il termine di venti minuti prescritto dal Regolamento. Pertanto, considerando che alle ore 11,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che è la prima di questa fase dei lavori e quindi sarà importante, se non vi è contrarietà da parte di ciascun Gruppo, potremmo svolgere ora le dichiarazioni di voto finale, così nel frattempo trascorrono i termini per il preavviso, per poi procedere alla votazione degli articoli. La

materia lo consentirebbe, ma occorre una condivisione, che mi pare ci sia. Poiché vedo tutti d'accordo, inizieremo a votare tra poco.

Pertanto, con questa intesa operativa, passiamo alla votazione finale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, avendo raggiunto già l'accordo unanime in Commissione, non credo ci siano grossi problemi.

Con l'Accordo al nostro esame tra Italia e Kosovo ci si prefigge l'obiettivo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale. È lo strumento giuridico, quindi il contorno, per regolamentare la collaborazione operativa tra le varie forze di polizia. Esso definisce le autorità competenti - per l'Italia è il Ministero dell'interno - e i settori di cooperazione, quali la criminalità informatica, il traffico d'armi, i reati economico-finanziari e il traffico di stupefacenti. Prevede anche delle riunioni periodiche nei vari Stati, tra le forze di polizia, e disciplina lo scambio di informazioni, anche classificate. Lo riteniamo un Accordo molto utile, soprattutto in questo periodo e, visti i recenti eventi accaduti in Kosovo, riteniamo sia da perseguire e rafforzare.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteranno a favore dell'Accordo in esame, di cui tengo a sottolineare alcuni aspetti.

Il Kosovo è una Nazione nata dopo la guerra dei Balcani, per cui è giusto lavorare sul terreno del contrasto al terrorismo e affrontare la questione della cooperazione internazionale. Vorrei però sottolineare, in quest'Aula, che attualmente, in quel Paese, la situazione non è così tranquilla come possiamo vedere superficialmente. Ad esempio la parte serba è in qualche modo marginalizzata e vi è una tensione. Vi posso garantire, essendomi occupato negli ultimi venticinque anni di solidarietà nei Balcani, che la situazione è molto tesa.

Quindi, vorrei invitare tutto il Parlamento a contribuire - come abbiamo fatto per ristabilire la pace in quell'area dell'Europa - a rendere la situazione meno tesa. Molto spesso quello che in alcune società avviene nei confronti della maggioranza poi lo si usa nei confronti delle minoranze. E ci tengo a sottolineare questo dato. Occorre quindi prestare molta attenzione perché il processo di pace prosegua e si affronti il problema - come abbiamo già fatto con la Croazia e la Slovenia - anche con la Serbia nell'ambito del rapporto con l'Unione europea.

Credo che questo sia il dato più importante ed è per questo che - come ho detto prima - voteremo a favore del provvedimento in esame, ma con la sottolineatura riferita a un Paese che ha una tensione interna che merita grande attenzione. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega.

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico a un Accordo firmato tre anni fa con un Paese che ha ancora bisogno di attenzione e di accompagnamento, in un processo di stabilizzazione dei Balcani e in una prospettiva di avvicinamento alle istituzioni europee; in un territorio dove ancora, nel Nord, ci sono problemi di convivenza fra la comunità di etnia albanese e quella serba e dove si sono svolte le elezioni municipali con una partecipazione intorno al 10 per cento, boicottate dalla comunità serba e con alcune tensioni. C'è quindi la necessità di un accompagnamento dei Paesi europei, in particolare dell'Italia, che è sempre stata presente, in un'ottica di stabilizzazione e di sicurezza per garantire la convivenza fra i popoli.

Un Accordo di questo genere è sul modello di altri già conclusi, in cui la nostra forza di polizia aiuta a

costruire istituzioni democratiche e a formare corpi dedicati alla tutela dell'ordine pubblico e a garantire la sicurezza soprattutto in quella parte di territori dove le tensioni in questi anni sono state più forti.

Quindi, il nostro non può che essere un voto favorevole.

BARCAIUOLO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,13)

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale, considerando la lotta alla criminalità organizzata come una priorità da perseguire, associandomi anche a chi ha evidenziato la situazione interna al Kosovo e ricordando che in tale Paese esiste un Governo legittimo riconosciuto dall'Italia, non possiamo che essere favorevoli, come Gruppo Fratelli d'Italia, alla ratifica di questo Accordo.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, l'Accordo in esame - come è stato illustrato nel corso del dibattito - deve intensificare la cooperazione tra le forze di polizia dell'Italia e del Kosovo. Sappiamo che si tratta di contesti nei quali spesso ci sono ancora fasi molto impegnative, per cui l'intervento legislativo che si propone è assolutamente apprezzato dal Gruppo Forza Italia, che si esprimerà a favore.

Approfitto dell'occasione per sottolineare che il nostro Gruppo si esprime a favore anche degli Accordi che esamineremo successivamente e che riguardano la materia radiotelevisiva nell'Accordo tra la Repubblica italiana e San Marino (un antico Accordo del 2008 che viene rinnovato) e la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo con La Costa Rica, per quanto riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ho anticipato le nostre dichiarazioni di voto per le successive ratifiche perché, dovendo tornare a presiedere l'Assemblea, le do fin d'ora per acquisite.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Azione e Italia Viva, anche noi esprimeremo un voto favorevole alla ratifica in esame, così come faremo per le altre due ratifiche. In particolare, quella sulla cooperazione di polizia con il Kosovo è importante perché sappiamo qual è l'elemento di sicurezza e qual è stato per molto tempo l'impegno del nostro Esercito in quelle zone, insieme alla NATO.

Per quanto riguarda invece l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, speriamo che esso sia di buon auspicio anche per il pluralismo di informazione nella Rai.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,15)

(Segue FREGOLENT). Per quanto riguarda invece l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, penso che la sigla di tale Accordo da parte delle nostre istituzioni culturali rappresenti un elemento importante.

PRESIDENTE. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

A questo punto procediamo con le dichiarazioni di voto sulle altre due ratifiche, al termine delle quali effettueremo tutte le votazioni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già annunciato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che i Gruppi Azione-ItaliaViva-RenewEurope e Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE hanno già espresso il loro voto sui tre provvedimenti e quindi non svolgeranno ulteriori dichiarazioni di voto.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo con la Repubblica di San Marino, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede che San Marino liberi la frequenza n. 51 affinché si possa sviluppare la rete di comunicazione in Italia e che l'Italia esborsi 4,5 milioni ogni anno fino al 2026.

Visto però che l'Accordo prevede che si sviluppi la rete 5G, sarebbe utile dare voce a quei ricercatori che hanno scritto per rivolgere a tutti noi un grido per farsi ascoltare. Mi auguro che la Commissione competente faccia delle audizioni con quei ricercatori affinché si possa provvedere poi a uno sviluppo corretto che persegua la salute pubblica.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole sull'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Esprimo altresì un voto favorevole sull'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica. Chiedo al Governo, tramite lei, Presidente, visto che abbiamo fatto molte ratifiche di questo tipo e quella in questione prevede un quadro giuridico per incrementare i rapporti su molti aspetti del vivere comune, se sia possibile avere un *report* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi degli accordi già in essere con altri Stati, verificando se essi sono stati utilizzati, come sono stati utilizzati e se hanno portato dei risultati in termini qualitativi. Chiedo ciò al fine di prevedere o rivedere eventualmente detti accordi in modo che vengano utilizzati dalle nostre industrie, dalle nostre università e da tutti i nostri attori istituzionali.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole anche sul citato Accordo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza invita il Governo a tenere conto della richiesta e a esaudirla.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su entrambi i provvedimenti al nostro esame.

ALFIERI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame. Sul successivo provvedimento interverrà in dichiarazione di voto un'altra collega.

SPINELLI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole a questa ratifica, esprimo grande soddisfazione, essendo stata io sindaco di Coriano, primo Comune di confine con la Repubblica di San Marino, in quanto si conferma anche qui in Senato un rapporto di collaborazione proficua tra i due Stati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(684) LA MARCA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 10,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 684.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice facente funzioni ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già comunicato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo alla ratifica in esame.

PRESIDENTE. La senatrice Fregolent ha già annunciato precedentemente il voto favorevole del Gruppo anche su questa ratifica. Lo stesso è stato fatto a nome del Gruppo Forza Italia, come dal senatore Marton poc'anzi e dalla senatrice Pucciarelli, che aveva anticipato il voto favorevole del Gruppo Lega.

LA MARCA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, a mia prima firma, ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Costa Rica, firmato il 27 maggio del 2016. Le relazioni bilaterali - come credo di aver detto ieri in discussione generale - tra questi due Paesi sono ottime, solide e improntate ad un fiducioso rapporto di amicizia e collaborazione. L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU cinque anni fa.

Inoltre, tali relazioni sono favorite dai soliti rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è, infatti, il quarto più importante *partner* dell'Italia nell'area dell'America centrale dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015, quindi l'anno prima della firma, ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro.

Questo Accordo si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali storici dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la grande stabilità politica, una delle più elevate dell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato nel 1983, riguardante principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

L'Accordo si compone di 21 articoli. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Signor Presidente, non mi dilungo sui singoli articoli, come credo di aver già fatto nella seduta di ieri in discussione generale, ma mi limito a sottolineare che gli articoli da 6 a 8 rappresentano uno degli aspetti più interessanti dell'Accordo, avendo come scopo il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, informazioni e documentazione, anche al fine di riconoscimento ed equiparazione dei titoli universitari.

Signor Presidente, La Costa Rica è uno dei Paesi della mia circoscrizione elettorale. Come già detto, alcuni mesi fa ho avuto il piacere e l'onore di visitare e conoscere meglio questo Paese e personalmente molti membri della storica e operosa comunità italiana che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese, oltre ai tanti giovani imprenditori che vi risiedono.

Nei miei contatti diretti con la collettività italiana - un numero che in realtà aumenta ogni singolo anno - ho potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, e non soltanto dagli oltre 6.000 iscritti all'AIRE che vivono in Costa Rica, ma anche e soprattutto da migliaia di altri

cittadini italiani residenti in quel Paese e anche dai non iscritti all'AIRE, e per i costaricani che vivono in Italia, nonché per tutte le istituzioni culturali e scientifiche.

Per queste ragioni, Presidente, comunico il mio pieno appoggio e il mio voto favorevole alla ratifica di tale Accordo. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale e valutati positivamente i contenuti dell'Accordo di cui si chiede oggi la ratifica all'Assemblea, annuncio e confermo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 694 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741 (ore 10,30)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 684 (ore 10,32)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sospendo la seduta fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 12,24).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 28 settembre.

La prossima settimana sarà discusso il disegno di legge di delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento - con le modalità di cui all'articolo 126-bis del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Il calendario prevede inoltre la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge su diagnosi e prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia, approvato dalla Camera dei deputati.

Nella giornata di mercoledì 13 settembre saranno discusse mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella settimana dal 19 al 21 settembre saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge su iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e sull'istituzione dei nuovi giochi della gioventù.

Mercoledì 20 settembre, alle ore 10, saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il calendario della settimana dal 26 al 28 settembre prevede la discussione del decreto-legge sugli investimenti strategici e del decreto-legge - attualmente all'esame della Camera dei deputati - in materia di processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura.

Giovedì 14, 21 e 28 settembre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge di disciplina della professione di guida turistica,

collegato alla manovra di finanza pubblica.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 727 e connessi - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge nn. 317, 533, 548 - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 403 - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (*dalla sede redigente*)
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre:

Mercoledì	6	settembre	h. 10-20	- Seguito d e 1 1 a discussione di ratifiche di a c c o r d i internazionali
Martedì	12	settembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo per la revisione d e g l i incentivi alle i m p r e s e (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del n u m e r o</i>)
Mercoledì	13	"	h. 10-20	
Giovedì	14	"	h. 10	

				<p><i>legale)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 727 e connessi - Diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Mozioni s u l l a sicurezza nei luoghi di lavoro (mercoledì 13) - Sindacato ispettivo (giovedì 14) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 571 e connesso (Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese) - con le modalità di cui all'articolo 126-bis del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Martedì	19	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 10-20	- Disegni di legge nn. 317, 533, 548
Giovedì	21	"	h. 10	- Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe (<i>dalla sede redigente</i>)

				<p>- Disegno di legge n. 403 - Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi delle 11 a gioventù (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle 11 e imminità parlamentari:</p> <p>- doc. IV-bis, n. 1 (<i>votazione a maggioranza assoluta con procedimento elettronico e urne aperte</i>) (*)</p> <p>- doc. IV-ter, n. 1</p> <p>- doc. IV-ter, n. 5 (mercoledì 20, ore 10)</p> <p>- Sindacato istruttivo (giovedì 21)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 21, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

(*) La votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato. I Senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Martedì	26	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	27	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 854 - Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici (<i>scade il 9 ottobre</i>) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 ottobre</i>)
Giovedì	28	"	h. 10	- Sindacato ispettivo (giovedì 28) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 28, ore 15)

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge n. 854 (Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici) e n. ... (Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 833 (Disciplina della professione di guida turistica), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 571
(Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'

Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 854

(Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	17'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Disegno di legge (127) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, come annunciato in Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo MoVimento 5 Stelle fa proprio l'Atto Senato 127, a prima firma del senatore Turco, avendo avuto il numero sufficiente di firme.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghes, proseguo il mio *excursus* sull'istruzione, che non a caso è il primo dei tre temi da me scelti per il contrasto all'autonomia differenziata.

Dopo le notizie degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi su due bambine di dieci e dodici anni, pochi giorni fa un altro atroce episodio si è verificato in pieno centro a Napoli, dove Giovanni Battista Cutolo è stato ammazzato da un ragazzo di appena sedici anni per un motorino parcheggiato male. Giovanni aveva

ventiquattro anni e un futuro radiosso da musicista davanti a sé. Non è stata Caivano a stuprare e non è stata Napoli ad ammazzare: il mandante occulto è lo Stato, che ha clamorosamente fallito, lasciando i propri cittadini in balia di un ordine sociale gestito dalla cultura della violenza, della barbarie e della prevaricazione. Infatti, dove lo Stato non c'è, imperano e governano le mafie.

Onorevoli colleghi e colleghes, smettiamo di chiamarla emergenza: questa è una situazione radicata, endemica; è un abisso senza fondo, per il quale non si è fatto e non si fa nulla. Interi quartieri e migliaia e migliaia di ragazzi lasciati a loro stessi, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34 per cento e nella mancanza di alternative sane e di prospettive lavorative, impigliati nelle reti criminali e in balia di sguardi vuoti, voltati altrove, nella completa indifferenza di tutti. Tale assenza dello Stato diventa addirittura accanimento nelle Regioni del Centro Sud. Penso alla revisione del Titolo V della Costituzione, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e alla mancata applicazione della clausola del 34 per cento che, come confermato da Eurispes, ha sottratto al Sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017.

Questo per non parlare delle conseguenze della folle deriva dell'autonomia differenziata nei territori fragili del Paese: è qui che c'è la povertà e che prospera la delinquenza; anzi, la povertà è correlata indissolubilmente alla delinquenza. Si sta tanto parlando di bonifica e di estirpazione: queste sono le parole pronunciate dalla presidente Meloni, che sono davvero aberranti, poiché i terreni e le paludi si bonificano ma le persone si educano.

All'indomani dell'omicidio del povero musicista, ho sentito a un TG le parole del direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, che ho avuto il piacere di sentire poco prima dell'estate: se ci fosse stata un'orchestra stabile a Napoli in questi anni - ha ammonito il maestro Gaetano Russo - il ragazzo ucciso non sarebbe stato lì, ad arrotondare come cameriere. Come dargli torto? E qui mi rivolgo al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, affinché accolga il suo appello.

Onorevoli colleghi e colleghes, probabilmente se il *killer* - perché il ragazzo che ha sparato si è comportato da vero *killer* - fosse stato educato in un contesto culturale differente, probabilmente a quell'ora non sarebbe stato sveglio e non avrebbe impugnato la pistola. Peraltro, chi gli ha procurato la pistola era un maggiorenne. Mi chiedo inoltre: erano lì per uccidere qualcuno?

E ancora mi chiedo: se gli stupratori fossero cresciuti in un contesto culturale differente, ben lontano da logiche deviate di abbandono sociale, forse non saremmo qui a parlare di Caivano. La storia però non si fa con i se e con i forse, ma si cambia con i fatti concreti e qui l'unica vera rivoluzione che si deve innescare è di tipo culturale, scolastica ed educativa, bisogna cioè prevenire, investendo nella scuola. Grandi economisti hanno affermato che con un euro investito nella scuola se ne producono 2,5. La scuola prepara i cittadini e li rende consapevoli di sé, pronti a essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo è il vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale.

Mi rivolgo al Governo, citando un famoso titolo del quotidiano «Il Mattino» in cui si chiedeva una mano allo Stato all'indomani del sisma dell'Ottanta: «Fate presto». Grazie. (*Applausi*).

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, nella notte tra il 5 e il 6 settembre di tre anni fa, a Colleferro veniva massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di origine capoverdiana che viveva a Paliano con la sorella e i genitori, cuoco nel ristorante di un hotel poco distante. Una settimana prima della sua morte, Willy era stato promosso *sous-chef*. Avrebbe seguito i suoi passi, sarebbe cresciuto, avrebbe seguito i suoi desideri e le sue aspirazioni e forse, chissà, sarebbe andato altrove a fare il suo lavoro e vivere la sua vita.

La sua storia di coraggio e di improvvisa e inaudita violenza ha colpito tutto il Paese. Il suo sorriso, che non stinge sui muri, si va a sommare agli altri mille volti di vite interrotte dall'odio, dalla ferocia e dalla rabbia che si agita, Presidente, sulla superficie di questo nostro Paese e delle sue città che, come Colleferro, faticano con dignità e difficoltà a trovare una loro missione e a cucirsi in una comunità che sappia assorbire questo dolore e che, nonostante tutto, sappia farlo fiorire senza che appassisca nella vuota illusione del «mai più» delle celebrazioni.

Oggi, come ogni giorno, a Colleferro si ricorderà Willy, ci si riunirà in suo nome, con una presenza nel

ricordare che è anche soffrire di nuovo la sua quotidiana assenza.

È uscito un libro necessario di Christian Raimo e Alessandro Coltré su questa storia di ragazzi. Aurelio Picca ha girato un documentario, «Preghiera per Willy», partendo proprio dal luogo dell'assassinio spietato che oggi, Presidente, diventerà finalmente una piazza, la piazza Bianca, dal colore del lutto per la comunità capoverdiana: una luce chiara, dove c'è stata una notte fonda di degrado e disperazione.

Il sindaco della città, Pierluigi Sanna, proverà con pazienza a riannodare fili che non possono che restare stramati, stremati. Il processo andrà avanti, la famiglia e i suoi amici anche, con la loro vita senza di lui. Picca, ad un certo punto del suo *reportage*, dice che solo all'innocenza è destinato il futuro.

Ecco, Presidente, io non lo so: di solito, all'innocenza è destinato il suo passare, il suo mutarsi nel suo rovescio, che non è l'esperienza o la condizione adulta e neanche il corrompersi, ma il non esserci più, l'immanenza che scolorisce, perde vigore, invecchia e muore. All'innocenza di Willy Monteiro non è stato dato il tempo di trasformarsi nel suo tramontare.

Per questo, Presidente, il suo trauma, avvenuto nell'anno del Covid, è collettivo e richiede uno sforzo di racconto, di comprensione, di lutto e di responsabilità collettiva, cosa che la sua città proverà di nuovo a fare oggi e che noi qui in quest'Aula offriamo oggi come devozione, per la sua famiglia e la sua città, all'innocenza di Willy Monteiro Duarte, che resta, uccisa dalla barbarie prima che potesse svanire ed essere dimenticata. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 12 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 12,36).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 ([694](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 ([741](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 ([684](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Clausole finanziarie*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 694

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 741

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 684

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 684:

sull'articolo 4, il senatore Menia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Paita, Petrucci, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli, Tosato e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Maiorino e Malpezzi, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Calandrini Nicola, Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (859)
(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (860)
(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (861)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (862)

(presentato in data 06/09/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottorella Nunzia Vecchione, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 31 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano del mare, aggiornata al 31 luglio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXXVII, n. 1*).

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 18 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 14 e il 20 luglio 2023 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2006, concernente la non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 16);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2056, sul mancato rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 17);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0150, sul mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 18);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0151, sul mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti -alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 19);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0152, sul mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori - alla 2a, alla 4a e alla 8a (procedura d'infrazione n. 20).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (COM(2023) 436 definitivo), alla 7a

- Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Due anni di missioni dell'UE: valutazione dei progressi e sviluppi futuri (COM(2023) 457 definitivo), alla 7a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Salvare i cosmetici *cruelty-free*: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale" (C(2023) 5041 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio (COM(2023) 362 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 (COM(2023) 381 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;
 - Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 477 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde (COM(2023) 495 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclavolo in o su determinati prodotti (COM(2023) 499 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 5 settembre 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (COM(2023) 502 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023) 515 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della

verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bazoli e Spagnolli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00647 della senatrice Aurora Floridia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 agosto al 6 settembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

IANNONE: sulla programmazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale 517 nel Cilento (4-00436) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATERA: sull'istituzione del parco nazionale del Matese (4-00437) (risp. PICCHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

POTENTI: su una frana che ha interrotto la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero in provincia di Lucca (4-00273) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROJC: sulla possibile acquisizione dello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) da parte del gruppo cinese Midea (4-00439) (risp. BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

Interrogazioni

NATURALE, MAZZELLA, LICHERI Sabrina, PIRONDINI, MARTON, BEVILACQUA, NAVE, BIOLINI, DE ROSA, TURCO, DAMANTE, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO, CROATTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo quanto diffuso in data 22 agosto 2023 dal sito *web* de "La Gazzetta del Mezzogiorno", nel Comune di Carlantino (Foggia) a causa della protratta mancanza, per oltre un mese, del medico di base, la cittadinanza promuoveva una petizione popolare, al fine di accelerare il processo di risoluzione della grave problematica, particolarmente inficiante per il diritto alla salute dei singoli e delle comunità locali;

al riguardo, vale la pena evidenziare che la provincia di Foggia e, più in generale, l'intero territorio pugliese, soffre di una cronica carenza di medici di base, oltre che di una insufficiente erogazione di servizi sanitari basilari;

in numerosi comuni pugliesi, infatti, non è garantita la presenza della guardia medica nei fine settimana. A ciò si aggiunge il progressivo depotenziamento di numerose branche specialistiche, nonché di poli dedicati per espletare le pratiche sanitarie di tipo amministrativo;

il detto stato di estremo disagio risulta acuito dalla allocazione geografica di talune aree, quali ad esempio quelle interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e penalizzate sotto il profilo infrastrutturale;

considerato che gran parte degli assistiti è rappresentata da persone anziane che, spesso, hanno forti difficoltà a spostarsi in luoghi limitrofi per poter beneficiare delle necessarie cure;

considerato, inoltre, che:

secondo un monitoraggio diffuso dalla fondazione "Gimbe" nel mese di maggio del 2023, in Puglia, tra il 2019 e il 2021, il numero di medici di medicina generale si è ridotto del 3,7 per cento ed entro il 2025 la regione è destinata a perdere ulteriori 383 unità. Al primo gennaio 2022, nell'intero territorio regionale il numero medio di assistiti era pari a 1.179, tuttavia nel 21,3 per cento dei casi veniva

superato il tetto massimo di pazienti per medico;
sul piano nazionale, poi, in base alle stime dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), al 31 dicembre 2021 più del 50 per cento dei medici di medicina generale risultava avere più di 60 anni di età. Considerando un'età di pensionamento di circa 70 anni, ne consegue, entro il 2031, il collocamento a riposo di circa ventimila unità,
si chiede di sapere:

con precipuo riferimento alla descritta emergenza, se il Ministro in indirizzo reputi improrogabile assicurare, attraverso piani di coordinamento in sinergia con le regioni, l'allocazione di sufficienti risorse mediche, nonché le necessarie prestazioni di tipo terapeutico, diagnostico e preventivo unitamente ad un'adeguata gestione ambulatoriale e domiciliare delle esigenze patologiche dei pazienti;

dal punto di vista programmatico ed organizzativo, se ritenga fondamentale operare una proporzionata delineazione del fabbisogno sanitario volta a garantire un adeguato equilibrio, in termini di ricambio generazionale, tra i pensionamenti attesi e le nuove risorse da impiegare a livello territoriale, quali imprescindibili presidi locali della salute dei cittadini.

(3-00660)

IRTO, NICITA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nel mese di maggio 2023, si è conclusa la consultazione indetta dalla Commissione UE in merito alla possibilità di introdurre una contribuzione obbligatoria a carico delle imprese cosiddette OTT (*Over The Top*), finalizzata al rafforzamento degli investimenti nelle reti di connessione *internet*;

ad oggi non risultano posizioni adottate dal Parlamento italiano o dal Governo su questo tema, attraverso l'approvazione di formali atti di indirizzo politico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, recante il conferimento delle deleghe al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, all'articolo 2, comma 1, dispone che la rappresentanza del Governo italiano presso i consessi internazionali ed europei competenti in materia di innovazione tecnologica deve essere esercitata "in raccordo con le amministrazioni competenti";

da notizie pubblicate da organi di stampa si apprende di una missiva del suddetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata al Commissario UE, Thierry Breton, contenente la posizione italiana sul tema della cosiddetta "Fair Share". Nella citata lettera, il Sottosegretario di Stato, avrebbe esposto una posizione dell'Italia che non sarebbe stata oggetto di alcun confronto o raccordo con le amministrazioni competenti o il Parlamento;

allo stato attuale, tale lettera non risulta pubblicata né integralmente né a mezzo di comunicato stampa sul sito *web* del Dipartimento per la Trasformazione digitale, né su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri;

negli stessi giorni in cui tale lettera sarebbe stata spedita, l'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, con decreto del Direttore generale del 28 luglio 2023, recante "Modifiche ai livelli minimi delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni", ha abolito l'obbligo di autorizzazione da parte dell'amministrazione e di comunicazione all'ACN per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati conservati in *cloud* dalle pubbliche amministrazioni qualificati come "ordinari" e "critici",

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa di cui in premessa corrispondano al vero e se il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, abbia inviato una missiva al Commissario Breton, dichiarando una posizione dell'Italia ad una eventuale iniziativa UE sulla "Fair Share";

se, in tal caso, tale missiva sia da intendersi o meno come atto formale, contenente la posizione ufficiale del Governo italiano;

se e quali iniziative di raccordo con le altre amministrazioni competenti siano state svolte, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 ed in particolare se sia stata informata o coinvolta la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea;

se, nel merito, l'iniziativa sia parte di una più complessiva strategia del Governo italiano di sostegno all'industria digitale *extra* europea, data la coincidenza temporale dei fatti in premessa esposti con la decisione adottata dall'Autorità per la Cybersicurezza nazionale di abolire la procedura di autorizzazione per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati ordinari e strategici della pubblica amministrazione, liberalizzando così *de facto* la pratica di trasferimento del 95 per cento dei dati che la PA detiene in *cloud* in tutti i Paesi del mondo e rendendo compatibile la qualificazione in Italia come *Cloud Service Provider* di entità giuridiche *extra* UE, anche se sottoposte a vincoli normativi che impongono il trasferimento dei dati da Paesi UE verso i Paesi non UE a prescindere dall'autorizzazione delle autorità locali o dei proprietari dei dati stessi (ad esempio "Cloud Act").

(3-00661)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI, SENSI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nell'anno scolastico 2022-2023, l'ex VII Circolo Didattico, scuola che ha sede nel II Municipio di Roma, e che da oltre 70 anni segue il metodo di Maria Montessori, è diventato Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini", con la costituzione di una prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado;

l'istituto, per adeguarsi al progetto nazionale, aveva aderito alla sperimentazione, *ex articolo 11*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

gli iscritti, al momento, risultano 17 tra ragazzi e ragazze;

l'Ufficio scolastico regionale del Lazio non ha, tuttavia, autorizzato la partenza della prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2023-2024, fornendo come motivazione la mancanza di risorse economiche e il non raggiungimento del numero minimo di 18 iscritti;

premesso altresì che:

la scuola e il metodo Montessori rappresentano una eccellenza per il territorio di Roma e per tutto il Paese, poiché espressione di una delle esperienze pedagogiche più apprezzate e diffuse nel mondo;

il progetto educativo sperimentale tiene conto della visione propria di Maria Montessori, dando continuità al percorso educativo, di crescita e di autonomia iniziato nella primissima infanzia;

la scuola Montessori è un simbolo dell'esperienza pedagogica italiana, conosciuta a livello internazionale e meta di ricercatori e studiosi;

considerato che:

Roma Capitale, attraverso la Commissione scuola e con l'Assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, si è attivata al fianco dell'Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini" per chiedere all'Ufficio scolastico regionale del Lazio di trovare una soluzione che permetta di proseguire l'importante esperienza dell'Istituto comprensivo montessoriano;

le famiglie, con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e al Ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, hanno chiesto un intervento urgente per scongiurare che vincoli burocratici interrompano un'esperienza così importante ed edificante per la formazione e lo sviluppo dello sviluppo armonico di tutte le competenze cognitive e relazionali;

solo in questi primi giorni di settembre, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie sono state informate dell'impossibilità per i loro figli di frequentare la scuola scelta;

le suddette famiglie stanno riscontrando innumerevoli difficoltà nel trovare collocazione in altre scuole del territorio per i loro figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non reputi opportuno adottare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire e a dare continuità ad un progetto educativo di valore nazionale e internazionale.

(3-00662)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VERINI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, DELRIO, FINA,

FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che: il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilasciato, in data 2 settembre 2023, un'intervista al quotidiano "la Repubblica", dove ha reso dichiarazioni molto significative sulla strage di Ustica;

in particolare, ha confermato quanto emerso in diverse inchieste giornalistiche ed anche in sede giudiziaria e cioè che il DC-9 Itavia sia stato colpito, nel corso di una battaglia aerea nei cieli del nostro Paese, da un missile lanciato da un caccia francese nel corso di una esercitazione della NATO, che sarebbe servita ad abbattere un *jet* a bordo del quale si presumeva ci fosse il *leader* libico Mu'ammar Gheddafi;

come drammaticamente noto, il 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia è precipitato in mare, al largo dell'isola di Ustica. A seguito dell'incidente sono deceduti tutti i passeggeri e il personale di volo presente a bordo, 81 persone e i resti del velivolo recuperati solo otto anni dopo;

dopo il recupero dei resti del DC-9, poi trasportati a Bologna nel museo dedicato alla strage di Ustica, i periti hanno stabilito che ad abbatterlo sia stata l'onda d'urto dell'esplosione di un missile vicino alla fusoliera, smentendo anni di depistaggi, che hanno accompagnato il lavoro degli inquirenti, cercando di deviare le indagini verso altre piste, tra tutte, l'esistenza di una bomba all'interno dell'aereo o ancora una pista palestinese dell'attentato;

in particolare, la tesi della bomba è stata lungamente accreditata, in tal senso basti pensare alla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta del Ministero dei trasporti del 16 marzo 1982, nella quale si afferma l'impossibilità di stabilire se l'incidente sia stato causato da un missile o da una bomba. Nel 1994, inoltre, un collegio internazionale di esperti incaricato dal giudice istruttore Rosario Priore ha sostenuto ancora una volta proprio la tesi della bomba. Gli sviluppi dell'inchiesta romana hanno ricostruito tuttavia uno scenario completamente diverso, evidenziando, nel 1997, la presenza quella sera di aerei militari nei cieli sopra Ustica;

nel 2008, l'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, intervistato dagli autori del *film* inchiesta "Sopra e sotto il tavolo", ha parlato esplicitamente di "un aereo francese" che "si era messo sotto il DC-9, per non essere intercettato dal radar" e di un "aereo libico che stava trasportando Gheddafi"; l'aereo francese avrebbe dunque lanciato un missile volendo colpire l'aereo del Presidente libico e avrebbe, invece, colpito erroneamente ed abbattuto il DC-9 Itavia;

il 12 settembre 2011 si è chiuso il processo civile con una sentenza di condanna, confermata successivamente in Cassazione, per i Ministeri della difesa e dei trasporti e che ha riconosciuto un risarcimento di oltre 100 milioni in favore dei parenti delle vittime. Nelle motivazioni i giudici accreditano con fermezza la ricostruzione per cui quella sera sopra il Tirreno ci fosse un'azione di guerra, che ha coinvolto diversi veicoli militari: "Tutti gli elementi considerati - si legge nella sentenza - consentono di ritenere provato che l'incidente si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia di un velivolo militare, precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9";

in data 20 dicembre 2017 il quotidiano "Corriere della Sera" e la trasmissione di La7 "Atlantide", condotta dal giornalista recentemente scomparso Andrea Purgatori, da sempre tenacemente impegnato nella ricostruzione dei fatti accaduti, hanno riportato la testimonianza di Brian Sandlin, all'epoca dei fatti marinaio sulla portaerei americana "Saratoga", il quale ha affermato come quella sera abbia assistito dalla plancia della nave ancorata vicino al Golfo di Napoli, al rientro di due caccia "Phantom" disarmati, scarichi che sarebbero stati impegnati per abbattere altrettanti MiG libici in volo proprio lungo la traiettoria aerea del DC-9;

appare agli interroganti oramai di tutta evidenza come il 27 giugno 1980 nei cieli italiani vi sia stata un'azione di guerra che, oltre a procurare la morte di 81 vittime, ha rappresentato una grave violazione della sovranità territoriale del nostro Paese;

un episodio di cui i governi di Paesi amici dell'Italia, quali Francia e Stati Uniti, potrebbero essere a conoscenza o rispetto al quale potrebbero comunque essere in possesso di notizie utili per il raggiungimento della verità, che i familiari delle vittime ancora attendono dopo più di quaranta anni, si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Governo italiano intenda assumere a livello internazionale, anche attraverso richieste formali, per garantire finalmente il pieno accertamento della verità dei fatti accaduti al DC-9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980.

(3-00663)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO, BERGESIO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la presenza dei cinghiali sul territorio è divenuta ormai incontrollabile; da notizie, risale infatti al mese di agosto l'ultimo attacco di un cinghiale nei confronti di una donna, in prossimità di un centro abitato nelle vicinanze di Pavia;

negli ultimi anni la presenza di cinghiali selvatici sul territorio si è moltiplicata: sono alcuni milioni gli esemplari che allo stato brado e in branchi si aggirano non solo nelle aree rurali, ma anche nei centri abitati, provocando danni e incidenti e mettendo a rischio la sicurezza delle persone;

il proliferare incontrollato della fauna selvatica è divenuto ormai un problema di ordine pubblico, oltre che igienico-sanitario, a cui è necessario rispondere con azioni immediate ed efficaci, a tutela in primo luogo dell'incolumità delle persone;

la frequenza con cui avvengono tali episodi desta preoccupazione, rendendo impossibile il raggiungimento di un modello sostenibile di convivenza tra uomini e animali;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 447, 448 e 449, è intervenuta sulla materia, apportando modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, finalizzate al controllo numerico della fauna selvatica mediante abbattimento o cattura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima intervenire con l'obiettivo di ripristinare il corretto equilibrio dei rapporti tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, mettendo in atto tutte le azioni necessarie alla piena attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 197 del 2022, con la previsione di fondi adeguati.

(4-00655)

MAGNI, FLORIDIA Aurora - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'approvazione del decreto-legge n. 16, del 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026", sono state rese disponibili risorse per 20 milioni di euro per la realizzazione del tratto Pradello - Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, il cui completamento è previsto entro l'anno 2026. Questo tratto fa parte della ciclovia Brezza sull'Adda, che lungo un percorso di 300 km da Bormio a Cremona, passando per Milano, arriva fino a congiungersi con la ciclovia "Ven.To", Venezia - Torino, che costeggia il fiume Po;

da notizie di stampa si è appreso peraltro che per realizzare l'intero percorso ciclo pedonale saranno necessari ben 37 milioni di euro;

nel 2009 la società ANAS aveva aperto una gara di appalto per la realizzazione della ciclabile Lecco - Abbadia Lariana. Successivamente la gara di appalto ha incontrato difficoltà tecniche ed è stata suddivisa in due lotti separati. Il primo lotto, relativo al tratto Lecco - Pradello è stato inaugurato nel 2019;

il secondo lotto, relativo al tratto Pradello - Abbadia Lariana, dopo 18 anni dalla sua definizione iniziale, è ancora in attesa di essere completato;

considerato che:

nel corso del 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi a cui, in data 8 marzo 2023, è seguita la Conferenza decisoria, nel corso della quale non sono state presentate opposizioni all'opera. In questo modo si è conclusa positivamente la fase tecnica preliminare sul progetto definitivo; allo stato attuale l'unico percorso possibile per il traffico pedonale e ciclistico tra le località di Pradello ed Abbadia Lariana avviene per tre chilometri lungo la strada statale 36 (del lago di Como e dello

Spluga) ad alto scorrimento realizzata su doppia corsia su due carreggiate; il limite di velocità della SS 36, per gli autoveicoli leggeri e pesanti, è di settanta chilometri orari, tuttavia non essendo presenti sistemi di controllo della velocità, abitualmente i veicoli percorrono questa strada a velocità superiore al limite consentito, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda complessiva e nel dettaglio quali informazioni dettagliate possa riferire in merito al cronoprogramma dei lavori, con cui la società ANAS S.p.A. intende realizzare il tratto di ciclovia tra le località di Pradello e Abbadia Lariana; quale iniziativa si intenda prevedere per ridurre il rischio di incidenti, considerata la situazione di grave pericolo in cui si trovano pedoni e ciclisti nel percorrere la SS 36;

se il Ministro ritenga opportuno valutare la possibilità di conferire un livello di priorità elevata alla realizzazione della ciclabile nel tratto Pradello - Abbadia Lariana, che anticipi la data indicata del 2026, onde evitare la situazione di pericolo in cui si trovano costretti pedoni e ciclisti e per ridurre i disagi causati ai conducenti del traffico leggero e pesante.

(4-00656)

ZAFFINI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

dalle notizie a disposizione dell'interrogante, il Comune di Spoleto ha predisposto una riorganizzazione del personale che, a regime, aumenterà notevolmente il costo del personale dirigenziale, ingessando il bilancio e vincolando la capacità di spesa per le assunzioni di figure intermedie assolutamente necessarie per garantire i servizi dell'Ente;

il DMFP dell'8 maggio 2018, reca le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani stessi definendoli in coerenza con la programmazione ed in base alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità. È quindi necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni (PTFP) e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

preso atto che:

il Comune di Spoleto ha predisposto ed approvato i seguenti atti:

a) delibera di Giunta n. 11 del 14 febbraio del 2022 con la quale è stato approvato il ROUS, che all'articolo 18, assetto organizzativo generale dell'Ente, introduce alcune novità, una su tutte i Dipartimenti che sostituiscono le Direzioni;

b) il 22 febbraio 2022, il Comune di Spoleto con una direttiva di Giunta, ha chiesto al Comune di Foligno la disponibilità di convenzionarsi, al fine di utilizzare la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 308 del 12 marzo 2020, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente area amministrativa; il 23 febbraio 2022 la dirigente Area Servizi Generali ha risposto alla richiesta comunicando che l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dal Comune di Foligno è subordinato all'avvenuta stipula dell'accordo tra Enti che deve avvenire previa deliberazione di Giunta comunale;

c) la Giunta comunale con la delibera n. 21 del 2 marzo 2022, ha "adottato" il PTFP 2022-24 dove fra l'altro, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di area amministrativa; la Giunta comunale, nella stessa giornata del 2 marzo 2022, con la delibera n. 22 ha approvato la convenzione con il Comune di Foligno per lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 308 del 12 marzo 2020; con delibera n. 70 del 4 marzo 2022 del Comune di Foligno è stato approvato lo schema di convenzione, tra il Comune di Foligno ed il Comune di Spoleto per l'utilizzo della graduatoria in corso di validità del "Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di dirigente amministrativo", il 14 marzo 2022 la Giunta comunale con atto n. 35 ha deliberato di approvare un nuovo funzionigramma delle strutture di primo livello o macro-articolazioni denominati "Dipartimenti" (organizzazione con 9 dipartimenti e 3 uffici di piano) stabilendo così il nuovo assetto organizzativo della struttura dell'Ente, e approvando successivamente il PTFP;

d) determina dirigenziale n. 230 del 10 marzo 2020: il giorno antecedente alla scadenza della

graduatoria stessa, con la quale si è provveduto ad assumere il dirigente attraverso la convenzione con il Comune di Foligno a decorrere dal 1° aprile 2022; il nuovo dirigente assunto il 1° aprile 2022 ha cominciato a svolgere le proprie funzioni dirigenziali il 1° giugno 2022, con un, a parere dell'interrogante, inspiegabile esborso di risorse pubbliche per due mesi; valutato che:

l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale è di competenza del Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ed è efficace dal momento dell'approvazione da parte dell'organo competente avvenuta il 16 giugno del 2022. La Giunta ha adottato il 2 marzo 2022 il PTFP, ed a quella data era in vigore il modello organizzativo/funzionigramma che prevedeva 7 Direzioni oltre alla Segreteria generale; pertanto alla data del 2 marzo 2022 erano in organico il Segretario generale e 7 dirigenti, inoltre era stato avviato il concorso per l'ottavo dirigente, quello finanziario. Alla data dell'adozione del nuovo PTFP c'era già una posizione dirigenziale senza incarico, ed infatti il precedente PTFP prevedeva l'assunzione di un nuovo dirigente nel 2023, per sostituire possibili pensionamenti; con l'assunzione del nuovo dirigente prevista con il PTFP approvato il 2 marzo 2022, ed il modello organizzativo in vigore all'atto dell'assunzione fino al 30 maggio 2022, i dirigenti senza incarico erano 2; anche con il nuovo modello organizzativo/funzionigramma approvato il 14 marzo 2022, ed alla luce dell'assunzione del nuovo dirigente, era presente un dirigente senza incarico; il dirigente è stato pertanto assunto con il PTFP solo adottato e non approvato dal Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Il modello organizzativo in vigore nel 2017, era formato da 5 dirigenti con incarichi assegnati, con una spesa a regime di poco superiore ai 500.000 euro, e il nuovo modello deliberato dalla Giunta nel marzo 2022, a regime, prevede una spesa di oltre 1 milione di euro;

il PTFP adottato con delibera di Giunta n. 21 del 2 marzo 2022 non è conforme a quanto previsto dal DMFP dell'8 maggio 2018, in quanto il nuovo "Piano", per la parte riguardante i dirigenti, non aveva una coerenza con l'organizzazione degli uffici. La Giunta, ha operato per la stesura di tali atti in modo difforme se non addirittura contrario a quanto previsto dai decreti e linee di indirizzo dei Ministeri competenti; inoltre la Giunta ha assunto un nuovo dirigente con il PTFP adottato e non approvato, quindi non ancora efficace. La determina di assunzione del nuovo dirigente è stata fatta il giorno precedente alla scadenza della graduatoria, e se fossero stati redatti gli atti come, e nelle tempistiche previste, non si sarebbe potuto assumere quel dirigente attingendo da quella graduatoria; la Giunta con la sua scelta che ha portato all'assunzione di un nuovo dirigente, dal 1° aprile 2022 al 30 maggio 2022, ha pagato un dirigente come tale, anche se ancora non gli era stato assegnato nessuno incarico; considerato che:

il Comune di Spoleto, in conformità all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili (decreto legislativo n. 118 del 2011) in vigore dal 1° gennaio del 2015, ha accertato un disavanzo tecnico di 15 milioni di euro da ripianare in 30 anni;

il decreto-legge n. 75 del 2017, fra le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei propri PFP, prevede il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Il piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta spoletina non sembra muoversi in questa direzione;

siffatti comportamenti dell'amministrazione tuttora sembrano proseguire allorché, in occasione del concorso indetto per la nomina di un nuovo direttore del sistema museale di Spoleto, la stampa locale dava notizia del nominativo del vincitore del concorso, quando invece in data successiva l'amministrazione nella persona del dirigente responsabile comunicava che il procedimento non era ancora concluso, essendo ancora in atto la valutazione dei titoli ricavabili dai *curricula* liquidando così la richiesta di accesso agli atti compiuta da un consigliere di minoranza in ordine al citato concorso e differendo il termine per il rilascio delle copie richieste. Si apprendeva pertanto dalla stampa locale in un coro unisono il nominativo del proclamato vincitore del concorso, mentre al consigliere veniva rifiutato di conoscere la suddetta notizia in quanto "il procedimento era ancora in corso". Risulta sempre dalla stampa locale che, a seguito del fatto descritto, lo stesso Sindaco abbia aperto una verifica interna di cui ovviamente non si conosce l'esito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non reputi opportuno intervenire, attraverso l'Ispettorato per la pubblica amministrazione, istituito con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per verificare la conformità dell'azione amministrativa del Comune di Spoleto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

(4-00657)

BEVILACQUA, PIRONDINI, PIRRO - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che: il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 all'art.1, comma 1, prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 e seguenti: "l'ammissione dei candidati (...) ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC";

inoltre, tale decreto, all'art. 2, comma 2, prevede che: "Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero. Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022";

con il successivo decreto del Segretario generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero, emanato in data 30 novembre 2022, sono stati fissati i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023;

come rileva un comunicato dell'agenzia "ANSA" del 4 settembre 2023, è stato presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per presunte violazioni del bando e dei *quiz* della prima edizione dei TOLC-MED e TOLC-VET. Nel comunicato stampa si evidenzia come, in passato, il *test* venisse svolto da tutti i candidati lo stesso giorno, in tutta Italia. Con le nuove modalità, invece, i candidati possono prendere parte a due sessioni in un anno solare, in giorni differenti, rispondendo a *test* diversi, ma con domande che si ripetono nelle varie sessioni;

in data 6 settembre 2023 la problematica è stata evidenziata anche in un approfondimento pubblicato su "la Repubblica", che riporta alcune affermazioni degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, dello studio Leone-Fell & C. di Palermo, che ha presentato il ricorso. In particolare, si legge nell'approfondimento che gli avvocati parlano di "inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia" e di "scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso";

le modalità con le quali sono state sostenute le prove, infatti, avrebbero permesso la creazione di una grande banca dati con un numero esorbitante di *quiz*, sui quali i candidati che hanno avuto accesso a tale banca dati hanno potuto esercitarsi, addirittura imparando a memoria le risposte corrette. Tali affermazioni sarebbero confermate da numerose testimonianze audio, nelle quali si riporta, tra l'altro, di candidati che avrebbero ottenuto la banca dati direttamente dalle scuole di preparazione;

il citato studio legale ha inoltre affermato di essere entrato in possesso di ben tre file contenenti oltre 500 domande, che si ripetevano in maniera identica e conferma che da aprile tali file girano all'interno di gruppi *social*, a vantaggio di alcuni e a danno di altri;

un'eventuale divulgazione illecita delle domande risulterebbe in aperta violazione del divieto previsto dall'apposito Regolamento rubricato "Condizioni d'uso e guida TOLC-MED/VET", disponibile sul sito ufficiale del CISIA. il quale, al punto 1.3, stabilisce espressamente che "Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica. Le università e i partecipanti non hanno accesso ai contenuti. La banca dati è riservata e di proprietà esclusiva del CISIA. È vietata, in qualsiasi modo, la diffusione dei quesiti contenuti nella banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET. La banca dati dei quesiti è periodicamente aggiornata e validata

dalle commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta o di eventuali altre illecite condivisioni delle domande delle prove TOLC-MED (o TOLC-VET) e, in tal caso, quali misure abbia intrapreso al fine di garantire la correttezza delle prove, sia per quanto concerne quelle già sostenute, sia per quelle da sostenersi in futuro.

(4-00658)

PAITA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una detrazione del 36 per cento (poi aumentata al 50 per cento con successivi interventi legislativi) per le spese sostenute in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, precisando che esse riguardano in particolare ascensori e montacarichi, nonché ogni strumento tecnologicamente avanzato «adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità» ai sensi della legge n. 104 del 1992; con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato modificato il cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di introdurre una detrazione del 75 per cento, cedibile o anticipabile sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura), per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

detta ulteriore agevolazione, nota come "bonus barriere architettoniche" è stata prevista per un solo anno fiscale, ma poi prorogata più volte fino alla data del 31 dicembre 2025;

la circolare della Agenzia delle entrate relativa alla detrazione prevista nel 2011 risulta molto dettagliata e rispecchia la volontà e la finalità stringente della norma, sia per quel che riguarda la tipologia di spese sostenute (elevatori, rampe), sia in riferimento alla finalità esplicitamente rivolta a favorire la mobilità di persone con disabilità gravi;

con la circolare riferita alla detrazione del 75 per cento introdotta nel 2020, invece, l'Agenzia delle entrate si è limitata a replicare la modalità di individuazione degli interventi agevolabili, confermando il generico riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 1989 in materia di prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senza specificare, come fatto in altri casi, quali interventi fossero detraibili e quali no;

secondo quanto riportato da organi di stampa (si veda per esempio "Arriva il nuovo bonus-truffa" di Alessio De Giorgi su "Il Riformista" del 5 settembre), l'indeterminatezza della previsione normativa consentirebbe, secondo gli uffici commerciali contattati, di usufruire del *bonus* "anche in casi in cui oggettivamente non ha senso, come in un appartamento al sesto piano di un edificio del '300 che non ha ascensore";

lo snaturamento del *bonus* barriere sta portando lo Stato a finanziare interventi del tutto inutili per le esigenze di vita delle persone con difficoltà nella mobilità, senza prevedere alcun criterio (come ad esempio quello della gradualità, per cui è finanziabile l'intervento che non risulti comunque pregiudicato da barriere precedenti a quella oggetto di rimozione) che garantisca la finalità della disposizione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche legislative, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rendere maggiormente stringenti e rispondenti alle finalità e *ratio* della disposizione i requisiti per l'accesso alla detrazione del 75 per cento di cui in premessa, al fine di garantire il perseguimento delle stesse e scongiurando l'utilizzo improprio del *bonus* barriere a pregiudizio di interventi volti realmente a migliorare qualità della vita delle persone con disabilità, evitando così che parte delle risorse destinate al superamento delle barriere architettoniche venga utilizzato per altri scopi.

(4-00659)

SILVESTRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

intorno all'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, infrastruttura in forte espansione, sono sorti numerosi parcheggi a lunga sosta gestiti da privati, e alcuni di essi utilizzano abusivamente la dizione "Parcheggio ufficiale aeroporto", pur non avendo alcun rapporto o convenzione con la GESAC S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Capodichino;

tal indicazione abusiva trae in inganno numerosi viaggiatori, che pensano erroneamente di avere a che fare con una struttura autorizzata e professionale;
il servizio assicurato ai viaggiatori dell'aeroporto è scadente e genera numerose proteste, come testimoniato da articoli di stampa e da commenti sui siti web;
i titolari degli stessi parcheggi utilizzano per il trasporto dei viaggiatori vecchi pullmini ed obbligano i proprietari delle auto a lasciare loro le chiavi,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare GESAC S.p.A. a prevenire ed informare adeguatamente i viaggiatori sulla presenza di parcheggi a lunga sosta che si presentano come "ufficiali" senza averne titolo;

se non ritenga di sollecitare, tramite la Prefettura di Napoli, le forze dell'ordine affinché facciano verifiche sui servizi offerti dai parcheggi a lunga sosta nei dintorni dell'aeroporto di Capodichino.

(4-00660)

MAGNI, CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Turchia, come ampiamente dimostrato dalle relazioni di organizzazioni indipendenti, tra cui anche Amnesty International, vengono perpetrate costanti violazioni dei diritti umani e si perpetua uno stato di pressione e repressione nei confronti dell'informazione libera, di giornalisti e avvocati;

Abdullah Öcalan, noto anche come "Apo", è un politico curdo, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e attuatore del confederalismo democratico teorizzato in precedenza da Murray Bookchin. Dopo essere stato catturato a Nairobi, in Kenia, il 15 febbraio 1999, è stato condannato a morte il 29 giugno 1999 per attività separatista armata;

da ben 29 mesi non ci sono notizie sullo stato di salute di Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;

all'età di 74 anni, Abdullah Öcalan ha trascorso 24 anni in prigione, quasi un terzo della sua vita; rilevante evidenziare il contesto in cui è avvenuto il rapimento che ha portato alla detenzione di Abdullah Öcalan: tra il 1998 e il 1999 Öcalan ha intrapreso un viaggio in Europa allo scopo di ottenere asilo politico per iniziare un processo di pace con la Repubblica di Turchia e conseguentemente una soluzione politica e pacifica alla questione curda in Turchia. Nel corso di questo viaggio la sua tappa principale è stata proprio l'Italia, in cui Öcalan ha soggiornato per circa due mesi per poi lasciare il Paese, in seguito alla mancata concessione nell'immediato dello *status* di rifugiato politico, *status* che gli verrà però poi concesso dal tribunale di Roma solo successivamente al suo arresto;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'ultima visita da parte dei familiari risale al marzo 2020 e l'ultimo colloquio con i suoi avvocati all'agosto 2019;

le visite degli avvocati vengono impedisce con motivazioni futili, tra cui continue sanzioni disciplinari applicate arbitrariamente a Öcalan e presunti problemi tecnici che impedirebbero l'accesso all'Isola in cui è detenuto: il divieto di visita degli avvocati a Imrali viola apertamente le Regole minime *standard* delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri ("Mandela Rules"), secondo le quali gli Stati devono garantire i diritti fondamentali dei detenuti indipendentemente dalla loro identità o della natura della loro condanna;

per undici anni Öcalan è stato l'unico prigioniero di Imrali. Ora, durante le passeggiate quotidiane nel piccolo cortile della prigione con gli altri tre detenuti, Öcalan viene osservato da vicino. Se parla con gli altri, gli può essere inflitta arbitrariamente una punizione disciplinare; nel 2018 gli è stato imposto il divieto di uscire dalla cella per venti giorni; sempre nel 2018, è stata avviata un'indagine disciplinare nei suoi confronti per aver parlato mentre giocava a pallavolo e a pallacanestro con altri detenuti, ed è stato condannato alla "privazione delle visite per tre mesi";

considerato altresì che:

lo stato di isolamento è contrario allo stesso codice penale turco: l'articolo 59 della legge turca n. 5275 stabilisce infatti che i detenuti e i condannati hanno il diritto di vedere i loro avvocati durante l'orario

di lavoro, cioè cinque giorni alla settimana. L'articolo 25 della stessa legge stabilisce che i condannati all'ergastolo aggravato possono essere visitati dai loro familiari ogni 15 giorni; le 49 richieste di visite familiari presentate nel 2022 non hanno ricevuto alcuna risposta; tra il 2021 e il 2023, 274 richieste di visite di avvocati e 118 richieste di visite di familiari all'Ufficio del procuratore capo di Bursa e alla Direzione del carcere dell'isola di Imrali non hanno finora avuto alcun esito; il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT), istituzione creata per monitorare l'attuazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987 svolge la funzione di "esaminare il trattamento delle persone private della libertà al fine di rafforzare, se necessario, la protezione di tali persone dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti" (art. 1 della Convenzione europea sulla tortura); nel caso di Abdullah Öcalan, un intervento del CPT sarebbe molto importante, essendo l'unica istituzione in grado di visitarlo in tempi brevi, eppure, finora, il CPT non ha reso pubblici i dettagli della sua ultima visita *ad hoc* alla prigione di Imrali tra il 20 e il 29 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli degli avvocati di Öcalan (lo studio legale Asrin), e di altre organizzazioni politiche e legali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente:

- a) attivarsi per garantire nei confronti del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici il rispetto dei diritti umani, come previsto dalle norme internazionali e dello stesso Stato turco;
- b) ricevere le informazioni necessarie a rassicurare l'opinione pubblica internazionale, circa le condizioni psicofisiche del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;
- c) attivarsi per ottenere dal CPT il rilascio del rapporto della visita in Turchia del 2020, nonché una nuova visita urgente per verificare lo stato di salute dei quattro prigionieri politici;
- d) attivarsi perché si dia attuazione alla sentenza Öcalan v. Turkey (2) della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2014, che ha decretato l'illegalità della sentenza inflitta a Öcalan in base all'articolo 3 della Convenzione, che determina il diritto alla speranza, decisione tuttora in esame presso il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

(4-00661)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00662 della senatrice D'Elia ed altri, sulla prosecuzione dell'attività dell'Istituto comprensivo montessoriano "Maria Clotilde Pini" di Roma;

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00660 della senatrice Naturale ed altri, sulla cronica carenza di medici di base in Puglia, in particolare nel territorio del Foggiano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 97a seduta pubblica del 5 settembre 2023, a pagina 27, alla seconda riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "4^a Commissione permanente." con le seguenti: "3^a Commissione permanente".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.